

REGOLAMENTO ORGANICO

Edizione 2014 - Atti Ufficiali n. 11 del mese di novembre 2013

INDICE

LIBRO I – ORGANIZZAZIONE FEDERALE

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Contenuto	p. 5
Art. 2 – Organizzazione della F.I.T.	p. 5
Art. 3 – Candidature	p. 5
Art. 4 – Compilazione delle liste	p. 5
Art. 5 – Elezioni – voti – nullità	p. 6
Art. 6 – Documentazione dei requisiti d’eleggibilità	p. 6
Art. 7 – Accertamento delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità	p. 6
Art. 8 – Opzione	p. 7
Art. 9 – Durata delle cariche	p. 7
Art. 10 – Decadenza	p. 7
Art. 11 – Separazione dei poteri	p. 7
Art. 12 – Conflitti di competenza	p. 7
Art. 13 – Funzionamento degli organi collegiali	p. 8
Art. 14 – Principio della proroga	p. 8

TITOLO II – ORGANI FEDERALI CENTRALI

Capo I – Assemblea nazionale

Art. 15 – Convocazione dell’Assemblea nazionale	p. 9
Art. 16 – Deleghe	p. 9
Art. 17 – Attribuzione dei voti e reclami	p. 9
Art. 18 – Commissione verifica dei poteri	p. 9
Art. 19 – Apertura dell’Assemblea nazionale e ufficio di presidenza	p. 10
Art. 20 – Il Presidente dell’Assemblea nazionale	p. 10
Art. 21 – Discussione	p. 10
Art. 22 – Votazioni e conteggi – Elezioni e scrutini	p. 10
Art. 23 – Verbale dell’Assemblea nazionale	p. 11
Art. 24 – Assemblea nazionale in seduta straordinaria	p. 11

Capo II – Consiglio federale

Art. 25 – Riunioni e modalità di convocazione	p. 11
Art. 26 – Funzionamento	p. 11
Art. 27 – Segretario del Consiglio federale	p. 11
Art. 28 – Pubblicità delle deliberazioni	p. 12

Capo III – Commissioni e Comitati

Art. 29 – Commissioni e Comitati	p. 12
Art. 30 – Commissioni nazionali	p. 12
Art. 31 – Commissione regolamenti	p. 12
Art. 32 – Commissione Campionati e Classifiche	p. 12
Art. 33 – Commissione medica	p. 13
Art. 34 – Commissione federale atleti	p. 13
Art. 35 – Commissione federale anti-doping	p. 13
Art. 36 – Comitati nazionali	p. 13

Capo IV – Consulte nazionali

Art. 37 – Consulte nazionali	p. 13
Art. 38 – Consulta nazionale plenaria	p. 13
Art. 39 – Consulta degli organi giudicanti	p. 14
Art. 40 – Consulta dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali	p. 14

TITOLO III – ORGANI FEDERALI PERIFERICI

Capo I – Norme comuni

Art. 41 – Organi federali periferici	p. 14
Art. 42 – Assemblee regionali e provinciali: verifica dei poteri e reclami	p. 15
Art. 43 – Mancata elezione del Presidente o del Comitato, regionale o provinciale	p. 15
Art. 44 – Funzionamento del Comitato regionale o provinciale	p. 15

Capo II – Comitato regionale

Art. 45 – Attribuzioni	p. 15
Art. 46 – Gestione finanziaria	p. 16

Capo III – Comitato provinciale

Art. 47 – Attribuzioni	p. 16
Art. 48 – Gestione finanziaria	p. 17

Capo IV – Commissioni e Fiduciari regionali e provinciali

Art. 49 – Commissioni regionali e provinciali	p. 17
Art. 50 – Fiduciari regionali e provinciali	p. 18

TITOLO IV – DELEGATI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

Art. 51 – Elezione – votazioni	p. 18
Art. 52 – Sostituzioni	p. 18
Art. 53 – Seggi elettorali	p. 18

LIBRO II – AFFILIATI

Capo I - Tipologia

Art. 54 – Affiliato	p. 19
Art. 55 – Classificazione e limitazioni	p. 20
Art. 56 – Enti aggregati	p. 20

Capo II – Riconoscimento, affiliazione ed aggregazione

Art. 57 – Riconoscimento, affiliazione ed aggregazione	p. 20
Art. 58 – Rinnovo dell'affiliazione	p. 21
Art. 59 – Termini	p. 21
Art. 60 – Limitazione dell'attività federale	p. 21
Art. 61 – Denominazione sociale	p. 22
Art. 62 – Abbinamenti	p. 22
Art. 63 – Fusione di affiliati	p. 22
Art. 64 – Incorporazione di altri affiliati	p. 22
Art. 65 – Trasferimento della sede sociale	p. 22
Art. 66 - Principi generali in materia di attribuzione dei diritti sportivi	p. 22
Art. 67 – Comunicazione di tutte le variazioni	p. 23

Capo III – Cessazione di appartenenza alla F.I.T.

Art. 68 – Recesso	p. 23
Art. 69 – Scioglimento volontario, incorporazione e fusione	p. 23
Art. 70 – Inattività sportiva	p. 23
Art. 71 – Revoca dell'affiliazione	p. 23
Art. 72 – Radiazione	p. 24

LIBRO III - TESSERATI

Capo I – Tesseramento e tessere

Art. 73 – Tessera federale e modalità di rilascio	p. 25
Art. 74 – Modalità di rilascio	p. 25
Art. 75 – Tessera socio	p. 25
Art. 76 – Tessera speciale	p. 25
Art. 77 – Tessera atleta	p. 25
Art. 78 – Tessera atleta non agonista	p. 26
Art. 79 – Validità delle tessere federali	p. 26
Art. 80 – Duplicati	p. 26
Art. 81 – Partecipazione all'attività sportiva	p. 26
Art. 82 – Tesseramento di cittadino straniero	p. 27
Art. 83 – Tesserato tramite più affiliati	p. 27

Capo II – Settori di età e categorie di classifica dei tesserati

Art. 84 – Settori di età	p. 27
Art. 85 – Categorie di classifiche	p. 28
Art. 86 – Prima categoria	p. 28
Art. 87 – Seconda categoria	p. 28
Art. 88 – Terza categoria	p. 28
Art. 89 – Quarta categoria	p. 28

Capo III – Trasferimenti

Art. 90 – Generalità	p. 29
Art. 91 – Cessazione del vincolo per decorrenza del termine	p. 29
Art. 92 – Scioglimento del vincolo su domanda	p. 29
Art. 93 – Scioglimento del vincolo d’ufficio	p. 30
Art. 94 – Modalità di trasferimento	p. 30
Art. 95 – Nulla osta	p. 31
Art. 96 – Limitazione al trasferimento	p. 31
Art. 97 – Indennità di preparazione	p. 31
Art. 98 – Indennità di svincolo – norma transitoria	p. 31
Art. 99 – Contestazioni e reclami	p. 32
Art. 100 – Entrata in vigore	p. 32
Appendice – Centri estivi	p. 33

LIBRO PRIMO

ORGANIZZAZIONE FEDERALE

TITOLO PRIMO

NORME GENERALI

Art. 1 - Contenuto

1. Il Regolamento organico contiene le norme di attuazione dello statuto, le cui disposizioni, in caso di contrasto, prevalgono su quelle del presente Regolamento.
2. Nelle norme seguenti la dizione “tennis” si riferisce anche al beach tennis ed al paddle, salvo che sia diversamente indicato.

Art. 2 - Organizzazione della F.I.T.

1. La Federazione italiana tennis (F.I.T.) realizza le proprie finalità istituzionali attraverso gli organi direttivi, di giustizia e di controllo, indicati dallo Statuto federale e dal presente Regolamento organico.
2. Gli organi direttivi della F.I.T. sono:
 - a) gli organi federali centrali;
 - b) gli organi federali periferici:
 - 1) organi regionali;
 - 2) organi provinciali.
3. I componenti degli organi federali possono essere eletti o nominati.

Art. 3 - Candidature

1. In tutte le Assemblee federali e nelle consultazioni elettorali dei delegati degli atleti e dei tecnici i voti di preferenza per chi non si sia candidato, come di seguito previsto, non possono essere attribuiti.
2. Il tesserato, che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità indicati nello Statuto e che intenda concorrere a rivestire cariche federali elettive o la veste di delegato degli atleti o dei tecnici, deve porre la propria formale candidatura, per iscritto, indicando specificatamente le cariche per le quali intende candidarsi e, pena l'irricevibilità della candidatura:
 - a) le proprie generalità;
 - b) l'eventuale affiliato di appartenenza;
 - c) il numero e la data di emissione della tessera in corso di validità;
 - d) ove richiesti, per gli atleti, i numeri e le date di emissione di due tessere agonistiche precedenti;
 - e) ove richiesti, per i tecnici, i due anni precedenti di regolare iscrizione all'Albo od agli Elenchi;
 - f) la dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti.
3. Le candidature devono essere presentate nei termini stabiliti dallo statuto e devono pervenire, entro le ore 18 dell'ultimo giorno utile, alla Segreteria della F.I.T., se trattasi di carica centrale, ovvero rispettivamente ai Comitati regionali o provinciali, se trattasi di carica periferica, ovvero al Comitato regionale, se trattasi di delegato degli atleti o dei tecnici, tramite lettera a mano o raccomandata o altro mezzo idoneo (telegramma, fax, corriere, ecc.).
4. Per le candidature che richiedono la sottoscrizione di affiliati, di atleti o di tecnici, questa deve pervenire alla segreteria federale negli stessi termini indicati per la presentazione delle candidature e deve contenere:
 - a) le generalità del sottoscrittore (nome, cognome, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale);
 - b) la qualifica di presidente per le dichiarazioni degli affiliati;
 - c) il numero ed il tipo di tessera federale posseduta ed in corso di validità;
 - d) l'indicazione del nominativo di cui si sottoscrive la candidatura;
 - e) la sottoscrizione in originale.

Art. 4 - Compilazione delle liste

1. Scaduti i termini prescritti, il Segretario generale provvede:
 - a) alla verifica delle dichiarazioni di sottoscrizione delle candidature, eliminando tutte quelle irregolari (non

- complete, presentate non in originale, pervenute fuori termine, riferite a nominativi che non si siano candidati o abbiano rinunciato alla candidatura, ecc.);
- b) alla verifica delle candidature, eliminando quelle mancanti dei requisiti, con un numero insufficiente di sottoscrizioni, pervenute fuori termine, ecc.;
 - c) alla compilazione delle liste suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico, iniziando dalla lettera stabilita per sorteggio, e, ove previsto, per categorie (dirigenti, atleti, tecnici).
2. Il Segretario generale provvede a rendere pubbliche le liste predette con comunicati ufficiali o con altri mezzi idonei per darne la maggiore divulgazione possibile.
 3. Uguali procedure devono essere seguite a cura dei Comitati regionali e provinciali nei casi di elezioni a cariche periferiche.
 4. Nei casi di inammissibilità di una candidatura, la segreteria competente lo comunica immediatamente all'interessato con qualunque mezzo idoneo a garantire la ricezione della comunicazione.
 5. Ogni candidato può presentare reclamo avverso l'inclusione o la mancata inclusione della propria o dell'altrui candidatura, tramite telegramma o raccomandata con avviso di ricevimento da inviare:
 - a) alla Corte federale, entro tre giorni dalla pubblicazione delle liste, per le candidature nazionali;
 - b) al Giudice sportivo regionale, entro due giorni dalla pubblicazione delle liste, per le candidature regionali e provinciali;
 comunicandolo altresì contestualmente a tutti gli altri eventuali interessati, che hanno due giorni di tempo per la presentazione di controdeduzioni.
 6. L'organo competente, scaduti i termini per la presentazione delle controdeduzioni, decide inappellabilmente sull'ammissibilità o meno delle candidature, comunicandolo agli interessati ed alla segreteria competente, almeno un giorno prima della celebrazione dell'assemblea.
 7. Le liste aggiornate e definitive vengono consegnate al Presidente delle singole Assemblee, il quale ne dà lettura in aula.
 8. Copie degli elenchi devono essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

Art. 5 – Elezioni – Voti – Nullità

1. In qualsiasi elezione ha diritto ad esprimere il voto solo chi sia in possesso di tessera federale.
2. Ogni elettore può esprimere il voto in una sola veste: di rappresentante di affiliato o di delegato degli atleti o di delegato dei tecnici.
3. Non viene attribuito il voto quando la scheda:
 - a) è bianca,
 - b) non è quella prescritta,
 - c) presenta scritte o segni che non lasciano intendere l'espressione del voto,
 - d) presenta voti in numero superiore al consentito,
 - e) presenta scritte e segni tali da far ritenere, in modo inequivocabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto,
 - f) riporta il nome di chi non sia candidato.
4. Al di fuori dei casi di nullità sopra elencati, vanno attribuiti i voti tutte le volte che risulta chiara la volontà dell'elettore.
5. Nelle elezioni a maggioranza semplice, a parità di voti, viene eletto il candidato più anziano d'età.
6. Per l'espressione del voto può essere adottato un sistema elettronico.

Art. 6 - Documentazione dei requisiti d'eleggibilità

1. Entro quindici giorni dall'elezione l'interessato deve depositare, presso la Segreteria competente (federale, regionale o provinciale), i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di eleggibilità, o idonee dichiarazioni sostitutive.

Art. 7 - Accertamento delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità

1. L'accertamento delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità è di competenza della Corte federale la quale procede:
 - a) d'ufficio;
 - b) su deferimento del Procuratore federale, che si attiva anche d'ufficio;
 - c) su segnalazione di affiliati o di tesserati o di componenti di organi federali.
2. L'interessato ha diritto di essere sentito personalmente.

Art. 8 - Opzione

1. L'eletto a più cariche federali, entro quindici giorni dal momento in cui è sorta incompatibilità o, se precedente, entro la data della prima riunione degli organi in cui è stato eletto, deve optare per una di esse e non può prendere possesso di alcuna carica se non dopo aver esercitato l'opzione.
2. La dichiarazione di opzione deve essere presentata per iscritto alla Segreteria federale.
3. Il mancato esercizio dell'opzione è causa di decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 9 - Durata delle cariche

1. Le cariche federali assunte per elezione hanno durata massima di quattro anni, corrispondente al quadriennio olimpico, e cessano, comunque, allo scadere dello stesso, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire, totalmente o parzialmente, gli organi di cui fanno parte.
2. Gli organi di giustizia ed il Collegio dei revisori dei conti ed i loro componenti durano in carica quattro anni, corrispondenti al quadriennio olimpico, e cessano, comunque, allo scadere dello stesso, anche nei casi di nomina infraquadriennale per ricostituire, totalmente o parzialmente, gli organi di cui fanno parte; possono essere confermati senza limite.
3. Ai fini della durata delle cariche e degli incarichi, il quadriennio olimpico termina il 31 dicembre dell'anno di celebrazione dei giochi olimpici estivi. Gli eletti o i nominati rimarranno in carica in regime di prorogatio fino alle elezioni dei successori o alle nuove nomine.

Art. 10 - Decadenza

1. A tutti gli organi federali si applicano le cause di decadenza previste per il Consiglio federale, nonché, in quanto compatibili, le norme per la ricostituzione dell'organo
2. I dirigenti nominati (Commissioni, Comitati, Fiduciari, ecc.), inoltre, decadono d'ufficio senza alcuna formalità in caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dell'organo federale da cui proviene la nomina, fatta eccezione per gli organi di giustizia.
3. I singoli componenti degli organi federali elettivi decadono:
 - a) qualora, dopo la loro elezione, perdano uno dei requisiti di eleggibilità indicati nello Statuto;
 - b) quando restino assenti per tre volte consecutive dalle riunioni degli organi di cui fanno parte, salvo legittimo impedimento; tale disposizione non si applica ai Presidenti di organi federali.
4. Per il Collegio dei Revisori dei conti si applicano le specifiche disposizioni previste nello statuto.
5. La decadenza dei singoli componenti è dichiarata dall'organo di appartenenza; avverso detta dichiarazione l'interessato può proporre reclamo alla Corte federale, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
6. Qualora sia indispensabile per il funzionamento di una Commissione o di un Comitato nazionale, il Consiglio federale può procedere, con provvedimento motivato, alla sostituzione di qualsiasi componente degli stessi, d'ufficio o su proposta del Presidente della Commissione o del Comitato di appartenenza, fatta eccezione per i componenti eletti.
7. Nel caso di decadenza di un organo, lo stesso resta in carica per il disbrigo delle pratiche correnti fino al rinnovo delle cariche.
8. I dirigenti, eletti o nominati in sostituzione di quelli decaduti, restano in carica per il periodo necessario al completamento del quadriennio o del biennio rispettivamente previsto per la durata dell'organismo di appartenenza.

Art. 11 - Separazione dei poteri

1. Gli organi di giustizia ed il Collegio dei revisori dei conti sono autonomi ed indipendenti dagli organi del potere esecutivo.
2. La decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio federale o dei Comitati regionali non si estende agli organi di giustizia ed al Collegio dei revisori dei conti, che restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico nel quale sono stati nominati.
3. I componenti degli organi di giustizia e del Collegio dei revisori dei conti non possono essere rimossi dall'incarico o sostituiti se non per dimissioni o per dichiarata impossibilità all'ulteriore esercizio delle loro funzioni.

Art. 12 - Conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza fra organi federali sono risolti dal Consiglio federale, salvi quelli fra organi giudicanti, demandati alla Corte d'appello federale.

Art. 13 - Funzionamento degli organi collegiali

1. Le riunioni degli organi collegiali sono convocate dal loro Presidente o da chi ne fa le veci.
2. Gli organi collegiali elettivi devono essere convocati almeno sei volte l'anno o ogni qualvolta ne faccia richiesta la metà meno uno dei componenti, salva diversa specifica previsione statutaria.
3. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; non sono ammesse deleghe.
4. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; con voto palese, in caso di parità, decide il voto di chi presiede la riunione.
5. Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano; lo scrutinio segreto è adottato per le elezioni ovvero quando sia richiesto dalla maggioranza dei componenti o dalla natura degli argomenti.
6. Tali norme non si applicano alle Assemblee, per le quali valgono le specifiche disposizioni dello statuto.

Art. 14 - Principio della proroga

1. Per garantire la continuità dell'amministrazione della F.I.T., i dirigenti, elettivi o di nomina, restano in carica fino all'accettazione della carica da parte dei rispettivi successori, salve le specifiche previsioni per i casi di decadenza.

TITOLO SECONDO

ORGANI FEDERALI CENTRALI

CAPO I

ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 15 – Convocazione dell'Assemblea nazionale

1. Il Consiglio federale cura la pubblicità dell'indizione assembleare con l'inserimento negli Atti ufficiali e la comunicazione agli organi di informazione.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea contiene data, ora, luogo ed ordine del giorno e dovrà essere spedito, almeno 20 giorni prima della data stabilita, con lettera raccomandata o anche per via telematica agli affiliati aventi diritto a voto.
3. Nel caso di convocazione a richiesta degli aventi diritto di voto, l'ordine del giorno è predisposto dal Consiglio federale conformemente alla richiesta dei proponenti, ma può essere integrato dallo stesso.

Art. 16 - Deleghe

1. Nelle assemblee nazionali e regionali, è ammesso il rilascio di delega all'esercizio del diritto di voto da un affiliato al rappresentante di altro affiliato a condizione che:
 - a) la delega sia redatta in calce all'avviso di convocazione o su carta intestata dell'affiliato, con timbro e firma del Presidente o di chi per statuto sociale abbia tale potere;
 - b) la persona delegata sia a sua volta rappresentante in Assemblea del proprio affiliato di appartenenza.
2. Le cariche sociali debbono risultare dal modello di affiliazione o dalle comunicazioni delle variazioni sopravvenute degli organi sociali, pervenute alla Segreteria federale della F.I.T. almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea.
3. Nell'Assemblea nazionale è ammesso il rilascio di delega tra rappresentanti di affiliati solo se appartenenti alla stessa fascia di cui all'articolo 14, comma 2, dello statuto.
4. La legittimità della partecipazione è definita dalla Commissione di verifica dei poteri.
5. I delegati degli atleti e dei tecnici non possono essere portatori di delega.

Art. 17 - Attribuzione dei voti e reclami

1. L'elenco ufficiale degli affiliati aventi diritto di voto e dei voti ad essi attribuiti è pubblicato dalla Segreteria federale nel sito web della F.I.T. all'atto dell'indizione dell'Assemblea.
2. Entro il mese successivo alla pubblicazione ed in ogni caso almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, se precedente, ogni affiliato ha facoltà di proporre reclamo per la rettifica o l'eliminazione di errori od omissioni nell'attribuzione del numero dei voti.
3. Il reclamo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'affiliato, va presentato per iscritto alla Corte federale e comunicato, per conoscenza, ai Comitati regionale e provinciale di competenza ed agli altri affiliati interessati, che hanno cinque giorni dalla comunicazione per presentare eventuali controdeduzioni.
4. La Corte federale, assunte le necessarie informazioni presso gli organi competenti, decide inappellabilmente senza indugio, dandone comunicazione agli interessati, almeno un giorno prima della celebrazione dell'assemblea.
5. La Segreteria federale, sulla base delle decisioni della Corte federale, procede alle correzioni dell'elenco ufficiale ed alla loro pubblicazione; può procedere a correzioni d'ufficio, in caso di errore materiale.

Art. 18 - Commissione verifica dei poteri

1. La Commissione verifica dei poteri decide inappellabilmente ed a maggioranza.
2. Ha il compito di:
 - a) identificare ed ammettere in Assemblea gli aventi diritto di voto in possesso dei requisiti necessari;
 - b) verificare la regolarità delle deleghe;
 - c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.
3. Si avvale dei dati forniti dalla Segreteria federale e redige un verbale delle operazioni compiute con l'esplicita

menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.

4. Redige e presenta, senza indugio, al Presidente, perché ne informi l'Assemblea, ed al Segretario, per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei presenti divisi per categorie e per fasce.
5. La verifica dei poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con i conseguenti aggiornamenti dei dati.

Art. 19 - Apertura dell'Assemblea nazionale e ufficio di presidenza

1. I lavori dell'Assemblea nazionale sono introdotti dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci, che propone la nomina per acclamazione unanime dell'Ufficio di presidenza, composto del Presidente dell'Assemblea, di un Vicepresidente e di due o più scrutatori; di esso fa parte il Segretario generale in veste di segretario dell'Assemblea o, in sua mancanza, un suo delegato.
2. Il Presidente così nominato, accettando l'incarico, dichiara aperti i lavori assembleari, regolandone lo svolgimento e le relative operazioni.

Art. 20 - Il Presidente dell'Assemblea nazionale

1. Il Presidente dirige i lavori assembleari assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, senza ritardi e prolissità.
2. Il Presidente informa, senza indugio, l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione di verifica dei poteri e le eventuali successive variazioni.
3. In particolare, cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente.
4. Il Presidente redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.
5. Il Presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'ordine del giorno, ha facoltà di:
 - a) prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di particolari circostanze, al disotto dei cinque minuti primi;
 - b) togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli ovvero, per divagazioni, prolissità od in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea.
6. Il Presidente proclama i risultati delle singole votazioni.

Art. 21 - Discussione

1. Nessuno può allontanarsi dall'argomento in discussione, tranne che per richiamo allo statuto od al Regolamento organico o per fatto personale.
2. È considerato fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse; sulla sussistenza o meno del fatto personale decide il Presidente.
3. I richiami allo statuto, al Regolamento organico ed all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la discussione.
4. La pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o la deliberazione debbano rinviarsi, debbono essere proposte prima che si inizi la discussione; se iniziata, possono essere proposte con domanda sottoscritta da almeno un terzo dei presenti.

Art. 22 - Votazioni e conteggi - Elezioni e scrutini

1. Su ciascun argomento inserito nell'ordine del giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.
2. Tutte le deliberazioni sono adottate con le modalità fissate dallo Statuto: le votazioni a scrutinio segreto devono essere effettuate in cabina.
3. Per l'elezione alle cariche federali, se non vengono usate apparecchiature elettroniche, il voto deve essere espresso in modo inequivocabile con l'indicazione del nominativo del candidato, se non prestampato sulla scheda.
4. Per l'elezione dei consiglieri federali, ogni elettore - rappresentante di affiliato, o delegato atleta o tecnico - vota esclusivamente per i propri rappresentanti.

5. Il conteggio dei voti e lo scrutinio delle schede è affidato agli scrutatori nominati.
6. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza dei voti espressi, riferita al numero complessivo dei votanti, fatta eccezione per i diversi quorum prescritti:
 - a) per la modificazione dello Statuto;
 - b) per lo scioglimento della Federazione;
 - c) per l'elezione alle cariche federali.
7. In nessun caso, nel computo dei votanti, si tiene conto degli astenuti.
8. Avverso la validità delle assemblee nazionali è ammesso reclamo alla Corte federale, nei termini e con le modalità indicati nel Regolamento di giustizia.

Art. 23 - Verbale dell'Assemblea nazionale

1. Il verbale dell'Assemblea nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
2. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro quindici giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria federale e l'altro trasmesso alla Segreteria generale del C.O.N.I.
3. Ciascun partecipante all'Assemblea nazionale ed ogni rappresentante di affiliato ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

Art. 24 - Assemblea nazionale in seduta straordinaria

1. L'Assemblea nazionale è convocata, in seduta straordinaria, nei casi e per gli argomenti tassativamente disciplinati dallo Statuto.
2. Le sedute ordinaria e straordinaria possono svolgersi anche contestualmente, nell'ambito della medesima riunione dell'Assemblea nazionale; in tal caso, ferma rimanendo la diversità dei quorum costitutivi, sia in seduta ordinaria sia in seduta straordinaria, si fa riferimento ai diversi quorum deliberativi previsti per ciascun argomento su cui l'organo è chiamato a decidere.

CAPO II

CONSIGLIO FEDERALE

Art. 25 – Riunioni e modalità di convocazione

1. La convocazione del Consiglio federale deve avvenire per iscritto, con comunicazione inviata, dal Presidente o da chi ne fa le veci, a tutti i consiglieri in carica, previa specificazione degli argomenti all'ordine del giorno, almeno sette giorni liberi prima della data fissata.
2. Alle riunioni del Consiglio federale devono essere invitati il Collegio dei Revisori dei conti e, se eletto, il Presidente onorario; a tal fine, provvede, con formale convocazione, la Segreteria federale.

Art. 26 - Funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio federale avviene nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. Il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente vicario, dirige i lavori, onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali della F.I.T.
3. Le deliberazioni avvengono per appello nominale con voto palese, salvo per quanto riguarda le nomine interne ovvero quando, per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto.
4. Il Consiglio può provvedere, al proprio interno, ad una ripartizione specifica di competenze per settore tra singoli componenti.

Art. 27 - Segretario del Consiglio federale

1. Le funzioni di segretario del Consiglio federale sono svolte dal Segretario generale della Federazione ovvero da persona da lui delegata, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale.
2. Il Segretario generale ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni nei limiti della competenza della Segreteria federale.
3. Redige infine il verbale di ciascuna seduta, firmandolo unitamente a chi presiede la riunione.
4. Il verbale può essere approvato al termine della seduta oppure nella seduta consiliare immediatamente successiva.

Art. 28 - Pubblicità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio federale di generale interesse per gli affiliati e quelle relative alle concessioni di contributi, nonché tutte quelle che il Consiglio ritenga opportuno, devono essere pubblicate negli Atti ufficiali e mediante affissione all'Albo federale.
2. È riservata al Presidente la facoltà di rilasciare agli affiliati o ai tesserati, che ne facciano richiesta, copia o stralcio di deliberazioni non pubblicate negli Atti ufficiali.

CAPO III

COMMISSIONI E COMITATI

Art. 29 - Commissioni e Comitati

1. Per l'espletamento dell'attività federale il Consiglio federale può costituire Commissioni e Comitati con funzioni tecniche e consultive, nominandone i componenti e fissandone compiti, funzioni e durata.
2. Possono farne parte solo i tesserati maggiorenni della Federazione; i componenti scaduti possono essere confermati.

Art. 30 - Commissioni nazionali

1. Le Commissioni nazionali sono composte di tesserati con particolare competenza nei singoli settori e funzionano secondo i principi di democrazia interna.
2. Il Consiglio federale può istituire le Commissioni, determinandone la composizione, i compiti e la durata e nominandone i componenti e il presidente o il coordinatore.
3. Sono costituite le seguenti Commissioni:
 - a) Commissione regolamenti;
 - b) Commissione Campionati e classifiche;
 - c) Commissione medica;
 - d) Commissione federale atleti;
 - e) Commissione federale anti-doping.

Art. 31 - Commissione regolamenti

1. La Commissione, che ha durata quadriennale ed un numero massimo di otto componenti, ha i seguenti compiti specifici:
 - a) provvedere, facendo le relative proposte al Consiglio federale, alla formulazione di eventuali modificazioni alle Carte federali, ivi compresi i regolamenti delle gare;
 - b) provvedere alla stesura formale delle proposte di norme regolamentari richieste dal Consiglio federale ed alla loro precisa collocazione nel contesto delle norme vigenti e verificare la correttezza dei testi definitivi da sottoporre, ove previsto, all'approvazione del C.O.N.I. e, successivamente, da pubblicare negli Atti ufficiali;
 - c) fornire al Consiglio federale proposte di norme regolamentari su materie determinate;
 - d) rispondere alle richieste di parere in materia statutaria e regolamentare;
 - e) suggerire interpretazioni sulle norme principali e più controverse, da trasmettere al Consiglio federale per l'adozione.

Art. 32 - Commissione Campionati e classifiche

1. La Commissione, che ha durata quadriennale ed un numero massimo di otto componenti, ha il compito di:
 - a) coordinare lo svolgimento dei Campionati;
 - b) predisporre annualmente le classifiche di tutte le categorie;
 - c) designare le teste di serie nei Campionati nazionali individuali ed a squadre.

Art. 33 - Commissione medica

1. La Commissione organizza il servizio medico-sportivo federale ed ha la composizione, la durata ed i compiti previsti dal Regolamento sanitario.

Art. 34 – Commissione federale atleti

1. La Commissione è disciplinata dallo specifico regolamento.

Art. 35 – Commissione federale anti-doping

1. La Commissione è disciplinata dalle specifiche previsioni contenute nelle Norme sportive anti-doping.

Art. 36- Comitati nazionali

1. Il Consiglio federale può istituire Comitati per esigenze di specifici settori dell'organizzazione federale ai quali è riconosciuta funzione ausiliaria degli organi federali.
2. Sono previsti comunque:
 - a) il Comitato centrale degli Ufficiali di gara;
 - b) il Comitato direttivo dell'Istituto superiore di formazione "Roberto Lombardi";
 - c) il Comitato per il beach tennis.
 - d) il Comitato per il paddle
3. Le funzioni ed i compiti sono fissati rispettivamente nel Regolamento degli ufficiali di gara, nel Regolamento dei tecnici, nel Regolamento del beach tennis e nel Regolamento del paddle.

CAPO IV

CONSULTE NAZIONALI

Art. 37 - Consulte nazionali

1. Le Consulte nazionali hanno le funzioni di:
 - a) confrontare le diverse esperienze locali;
 - b) uniformare metodi e criteri di gestione;
 - c) recepire direttive univoche;
 - d) suggerire indicazioni per la conduzione federale.
2. Sono istituite le seguenti Consulte nazionali:
 - a) Consulta nazionale plenaria;
 - b) Consulta degli organi giudicanti;
 - c) Consulta dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali.
3. Il Consiglio federale può istituire e convocare altre Consulte disciplinandone il funzionamento.
4. In aggiunta a quanti hanno diritto di partecipazione, il Presidente di ogni Consulta può invitare alla stessa chi ritiene utile od opportuno in relazione ai temi trattati nell'ordine del giorno.

Art. 38 – Consulta nazionale plenaria

1. Il Presidente della Federazione, ogni volta che ne ravvisi l'opportunità, convoca la Consulta nazionale plenaria costituita da:
 - a) i componenti del Consiglio federale;
 - b) i dirigenti eletti e di nomina in seno alla International tennis federation ed al Tennis Europe;
 - c) il presidente dell'International lawn tennis club;
 - d) i presidenti dei Comitati regionali;
 - e) i presidenti delle Corti federali ed il Procuratore federale;
 - f) i presidenti o coordinatori dei Comitati e delle Commissioni nazionali;
 - g) il presidente della Lega italiana tennis;
 - h) i presidenti dei primi cinque affiliati classificati del Trofeo F.I.T.;
 - i) un rappresentante dei giocatori di prima categoria designato dagli stessi;
 - j) una rappresentante delle giocatrici di prima categoria designata dalle stesse;
 - k) un rappresentante degli Ufficiali di gara certificati designato dagli stessi;
 - l) un rappresentante di ogni categoria dei tecnici designato dagli stessi, fra i quali almeno una donna.
2. La Consulta nazionale plenaria assolve il compito di:
 - a) svolgere un ruolo consultivo e propositivo per il Consiglio federale;
 - b) attuare il più efficace collegamento tra le varie componenti della Federazione;
 - c) segnalare al Consiglio federale orientamenti, problematiche e relative possibili soluzioni.
3. La Consulta nazionale plenaria è presieduta dal Presidente della Federazione; svolge le funzioni di segretario il Segretario generale.

Art. 39 - Consulta degli organi giudicanti

1. Il Presidente della Corte d'appello federale convoca, quando ne ravvisa l'opportunità, per la riunione degli organi giudicanti:
 - a) il Giudice sportivo nazionale ed il suo sostituto;
 - b) i componenti della Corte federale;
 - c) i componenti della Corte d'appello federale;
 - d) i Giudici sportivi regionali ed i loro sostituti.
2. Alla Consulta partecipano il Procuratore federale ed i suoi sostituti.
3. La Consulta assolve il compito di:
 - a) dibattere le problematiche della giustizia sportiva;
 - b) proporre gli emendamenti ritenuti necessari al Regolamento di giustizia;
 - c) confrontare i provvedimenti adottati al fine di uniformare i criteri di valutazione e la misura delle sanzioni;
 - d) concorrere alla redazione di un massimario delle decisioni della giustizia sportiva;
 - e) contribuire alla formulazione dei criteri per determinare in modo uniforme le specie delle infrazioni disciplinari e l'entità delle relative sanzioni da infliggere da parte degli organi giudicanti.
4. La Consulta è presieduta dal Presidente della Corte d'appello federale; svolge la funzione di segretario il Segretario generale o un suo delegato.

Art. 40 - Consulta dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali

1. Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara convoca, almeno una volta all'anno, la Consulta, costituita dai:
 - a) componenti del Comitato centrale;
 - b) Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali.
2. La Consulta deve essere inoltre convocata se ne fa richiesta almeno la maggioranza dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali.
3. La Consulta è presieduta dal Presidente del Comitato centrale; svolge la funzione di segretario il segretario del Comitato.
4. La Consulta assolve il compito di:
 - a) dibattere i problemi del settore;
 - b) confrontare i criteri di organizzazione e di conduzione del settore;
 - c) segnalare le modifiche regolamentari necessarie per il miglioramento dell'organizzazione del settore e della conduzione delle gare.

TITOLO TERZO

ORGANI FEDERALI PERIFERICI

CAPO I

NORME COMUNI

Art. 41 - Organi federali periferici

1. Gli organi federali periferici hanno la funzione di assicurare la gestione organizzativa federale decentrata su tutto il territorio nazionale.
2. Essi vengono eletti o nominati secondo le disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento e, per quanto compatibili,:
 - a) si uniformano ai principi enunciati per gli organi centrali;
 - b) ad essi si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti organi centrali.
3. Gli organi federali periferici si suddividono in:
 - a) organi regionali;
 - b) organi provinciali
4. Gli organi delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Val d'Aosta, pur denominati provinciali, esercitano le funzioni ed hanno le attribuzioni degli organi regionali; ad essi sono pertanto applicabili le norme previste per questi ultimi, con riferimento al territorio di ciascuna delle due province.
5. Non è consentita l'istituzione di alcun organo periferico non espressamente previsto dallo Statuto.

Art. 42 – Assemblee regionali e provinciali: verifica dei poteri e reclami

1. La Commissione di verifica dei poteri in sede periferica ha i compiti e le funzioni dell'analogha commissione in sede nazionale ed è presieduta:
 - a) nelle assemblee regionali, da un componente degli organi di giustizia nominato dal Presidente della Corte d'appello federale;
 - b) nelle assemblee provinciali, da un componente del Comitato regionale, o da altro tesserato, designato dal Presidente della Corte d'Appello Federale.
2. Il presidente designa altri componenti della Commissione scegliendoli tra i tesserati.
3. La Commissione decide inappellabilmente ed a maggioranza.

Art. 43 - Mancata elezione del Presidente o del Comitato, regionale o provinciale

1. Nei casi in cui, per mancato svolgimento, totale o parziale, dell'assemblea elettiva, regionale o provinciale, per difetto del quorum richiesto, non sia stato possibile procedere all'elezione:
 - a) sia del Presidente del Comitato, regionale o provinciale, sia del Comitato, regionale o provinciale, il Consiglio federale nomina un Commissario straordinario, come nei casi di mancato o irregolare funzionamento del Comitato, regionale o provinciale;
 - b) del solo Comitato, regionale o provinciale, il Presidente neo-eletto provvede come nel caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei consiglieri.
2. Qualora il presidente neo-eletto non provveda alla convocazione dell'assemblea, il Consiglio federale nomina un commissario straordinario, come nei casi di mancato o irregolare funzionamento del Comitato, regionale o provinciale.

Art. 44 – Funzionamento del Comitato regionale o provinciale

1. Nella sua prima riunione, il Comitato, regionale o provinciale, elegge, nel suo seno, un Vicepresidente o due, tra cui quello vicario, se il Comitato è composto di almeno otto membri, ed il Segretario.
2. Se particolari esigenze organizzative lo richiedono, il Comitato può ripartire compiti ed attribuzioni tra i suoi componenti e nominare Commissari o Fiduciari per le varie attività.
3. I Commissari ed i Fiduciari, così nominati, partecipano, se del caso, alle riunioni del Comitato con voto consultivo, nelle materie di loro competenza.
4. Il Comitato si riunisce periodicamente, comunque non meno di sei volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei consiglieri; è validamente costituito con la presenza del Presidente, o di chi ne fa le veci, e da almeno la metà degli altri consiglieri.
5. Delle riunioni, a cura del segretario, viene redatto verbale, da trasmettersi in copia alla Segreteria federale, per il Comitato regionale, o al Comitato regionale, per il Comitato provinciale, e di cui viene data lettura nella riunione successiva.

CAPO II

COMITATO REGIONALE

Art. 45 - Attribuzioni

1. Il Comitato regionale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni ed i compiti previsti dallo Statuto, proponendo ed attuando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla propaganda del tennis e, in particolare:
 - a) promuove, diffonde, disciplina l'attività tennistica nella regione di competenza secondo le direttive generali emanate dal Consiglio federale;
 - b) trasmette al Consiglio federale, per il prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni dell'Assemblea regionale elettiva;
 - c) sottopone all'Assemblea regionale la relazione sulla gestione del Comitato;
 - d) amministra le anticipazioni federali con la più rigorosa osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità federale;
 - e) propone annualmente al Consiglio federale, per la necessaria autorizzazione, il piano di spesa occorrente per la realizzazione dei compiti propri e dei Comitati provinciali di appartenenza;
 - f) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;
 - g) riceve dal Comitato provinciale le domande di affiliazione e di aggregazione di nuove società, che verifica ed inoltra, con il proprio parere, al Consiglio federale;

- h) cura che gli affiliati della regione siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
- i) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione;
- j) organizza le divisioni regionali del Campionato a squadre degli affiliati, nonché le fasi regionali dei Campionati a squadre giovanili e veterani e di quelli individuali; autorizza la disputa delle divisioni provinciali del Campionato a squadre degli affiliati e delle fasi provinciali dei Campionati nazionali a squadre giovanili e veterani, coordinandone la gestione attraverso i Comitati provinciali;
- k) approva le competizioni di sua competenza organizzate dagli affiliati della regione e vigila sulle stesse; redige e pubblica il calendario delle manifestazioni agonistiche che si svolgono nella regione, sulla base dei calendari provinciali, dopo averne verificata la reciproca compatibilità, e lo invia agli affiliati della regione;
- l) propone al Consiglio federale la nomina del Commissario di gara regionale e dei supplenti; può nominare, se particolari esigenze organizzative lo richiedono, Fiduciari regionali che possono essere invitati, a titolo consultivo, alle riunioni del Comitato;
- m) esprime parere non vincolante per la nomina del Giudice sportivo regionale e del suo supplente, del Fiduciario degli ufficiali di gara regionale e dei componenti del direttivo della sezione regionale, del Fiduciario medico regionale;
- n) esprime parere al Consiglio federale per la costituzione dei Comitati provinciali e per la nomina dei Delegati provinciali;
- o) controlla e coordina l'attività dei Comitati provinciali e convoca, almeno due volte all'anno, la riunione programmatica dei Presidenti dei Comitati provinciali stessi, con sole funzioni consultive e non deliberative;
- p) tiene aggiornati gli elenchi degli affiliati e dei tesserati;
- q) registra tutti i risultati delle gare di sua competenza e li invia alla segreteria federale nei termini indicati annualmente dalla stessa, in modo da poter procedere ad una corretta predisposizione delle classifiche federali, a garanzia del regolare svolgimento dell'attività agonistica;
- r) tiene contatti con gli enti regionali amministrativi e sportivi (C.O.N.I. regionale ed enti di promozione sportiva), per sviluppare, incrementare e reperire finanziamenti per l'attività tennistica della regione, nel rispetto delle norme del Regolamento di amministrazione e contabilità federale;
- s) riferisce sull'attività svolta al Consiglio federale, con relazione scritta, ed all'Assemblea regionale.

Art. 46 - Gestione finanziaria

1. Per le spese di gestione e per lo svolgimento delle attività di competenza, i Comitati regionali amministrano, salvo rendiconto secondo le previsioni del Regolamento di amministrazione e contabilità federale, una percentuale, stabilita annualmente dal Consiglio federale, dei seguenti proventi riguardanti la regione:
 - a) quote degli affiliati;
 - b) entrate per tesseramenti, trasferimenti, approvazione e partecipazione ai tornei, iscrizione ai Campionati;
 - c) tasse a fondo perduto, per partecipazione "sub iudice" e per reclami.
2. Il Comitato regionale, entro il 30 settembre, redige un programma ed il relativo piano delle spese necessarie per il proprio funzionamento e per la propria attività dell'anno successivo.
3. In essi vanno compresi, altresì, i programmi ed i relativi piani di spesa formulati dai singoli Comitati o Delegati provinciali di appartenenza, nei limiti condivisi dal Comitato regionale a seguito di consulta del Comitato regionale e dei Presidenti dei Comitati provinciali, che deve essere effettuata entro il 15 settembre.
4. Il piano di spesa regionale viene inoltrato al Consiglio federale con le osservazioni dei Comitati o Delegati provinciali, il cui piano di spesa non sia stato integralmente condiviso dal Comitato regionale.
5. Il Comitato regionale, a ricezione della dotazione finanziaria, deve erogare immediatamente ed integralmente ai Comitati o Delegati provinciali gli importi dei loro piani di spesa approvati dal Consiglio Federale; qualora il Comitato regionale riceva in più soluzioni la dotazione finanziaria, deve erogare immediatamente ed integralmente ai Comitati o Delegati provinciali, in proporzione e di volta in volta, la quota degli importi dei loro piani di spesa approvati.

CAPO III

COMITATO PROVINCIALE

Art. 47 - Attribuzioni

1. Il Comitato provinciale assolve i seguenti compiti:
 - a) collabora con il Comitato regionale per promuovere, diffondere e disciplinare l'attività tennistica nella provincia di competenza, secondo le direttive generali emanate dal Consiglio federale e quelle particolari deliberate dal Comitato regionale stesso;

- b) cura l'attuazione delle disposizioni della F.I.T. e del Comitato regionale, mantenendosi con questo in continui rapporti;
- c) trasmette, per il tramite del Comitato regionale, al Consiglio federale, per il prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni dell'Assemblea provinciale elettiva; trasmette, inoltre, al Comitato regionale i verbali delle proprie riunioni;
- d) sottopone all'Assemblea provinciale la relazione sulla gestione del Comitato;
- e) propone annualmente al Comitato regionale il piano di spesa occorrente per la realizzazione dei propri compiti ed amministra i fondi a disposizione in conformità delle norme del Regolamento di amministrazione e contabilità federale;
- f) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;
- g) riceve le domande di affiliazione e di aggregazione di nuove società e, dopo aver svolto l'istruttoria, le trasmette al Comitato regionale per gli ulteriori provvedimenti di competenza;
- h) cura che gli affiliati della provincia siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
- i) riceve le iscrizioni ai Campionati e le trasmette al Comitato regionale di competenza;
- j) omologa i campi e le altre attrezzature tennistiche;
- k) organizza le divisioni provinciali del Campionato a squadre degli affiliati, le fasi provinciali dei Campionati nazionali a squadre giovanili e veterani ed i Campionati provinciali individuali, con il coordinamento del Comitato regionale;
- l) promuove e coordina l'attività agonistica giovanile provinciale di concerto con i competenti organi nazionali e regionali;
- m) si adopera per la costituzione di nuove società e per la loro affiliazione;
- n) assiste i dirigenti degli affiliati, agevolandone i rapporti con il Comitato regionale e con gli organi centrali;
- o) promuove, presso gli affiliati, l'organizzazione di manifestazioni agonistiche, prestando la propria assistenza specialmente nei riguardi di società di nuova costituzione;
- p) programma e redige il calendario delle manifestazioni agonistiche che si svolgono nella provincia e lo trasmette al Comitato regionale entro il mese di novembre;
- q) programma e redige il calendario delle manifestazioni non agonistiche che si svolgono nella provincia e lo trasmette al Comitato regionale;
- r) tiene contatti con gli enti locali (comunali e provinciali), sportivi (C.O.N.I. provinciale ed enti di promozione sportiva), turistici (Ente provinciale del turismo, Pro-loco, ecc.) e ricreativi, per sviluppare, incrementare e reperire finanziamenti per l'attività tennistica nella provincia, nel rispetto delle norme del Regolamento di amministrazione e contabilità federale;
- s) svolge, nel territorio di competenza, le funzioni ed i compiti che il Comitato regionale, in materie specifiche, ritiene di delegare espressamente;
- t) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio federale a svolgere qualsiasi incarico nella provincia;
- u) riferisce sull'attività svolta, con relazione scritta, all'Assemblea provinciale;
- v) entro il 31 marzo del secondo e quarto anno del quadriennio olimpico può indire una riunione programmatica organizzativa e di coordinamento degli affiliati della provincia.

Art. 48 - Gestione finanziaria

1. Il Comitato provinciale, entro il 15 settembre, redige un programma ed il relativo piano delle spese necessarie per il proprio funzionamento e per la propria attività dell'anno successivo e lo presenta al Comitato regionale per l'inoltro al Consiglio federale.
2. Il Comitato provinciale trasmette mensilmente al Comitato regionale il rendiconto delle spese sostenute con i relativi documenti giustificativi.

CAPO IV

COMMISSIONI E FIDUCIARI REGIONALI E PROVINCIALI

Art. 49 - Commissioni regionali e provinciali

1. Il Comitato regionale o il Comitato provinciale, per l'espletamento di alcune attività, possono nominare Commissioni scegliendone i componenti fra i tesserati, anche al di fuori dei consiglieri.
2. I componenti delle commissioni regionali o provinciali, non consiglieri, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del rispettivo Comitato regionale o provinciale, con voto consultivo per le materie di competenza.

Art. 50 - Fiduciari regionali e provinciali

1. Per particolari esigenze organizzative il Comitato regionale o il Comitato provinciale possono nominare Fiduciari, anche tra i tesserati al di fuori dei consiglieri, per le varie attività.

TITOLO QUARTO DELEGATI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

Art. 51 – Elezione – votazioni

1. La consultazione elettorale per l'elezione dei delegati degli atleti e dei tecnici, per la partecipazione alla assemblea nazionale, avviene in sede regionale, nel giorno deliberato dal Consiglio federale o in sede provinciale per le province di Trento e Bolzano, da svolgersi almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea nazionale federale.
2. Gli atleti votano nella regione dell'affiliato di appartenenza.
3. I tecnici votano nella regione dell'affiliato presso cui prestano l'attività risultante dai moduli di affiliazione.
4. L'avviso di convocazione, a cura della Segreteria federale, deve essere trasmesso ai Comitati regionali e provinciali che ne curano la pubblicazione presso la sede e ne danno ulteriore comunicazione agli affiliati almeno dieci giorni prima delle elezioni.
5. I tecnici in possesso della tessera atleti possono votare solo in una delle due qualità.
6. Ogni atleta e tecnico avrà diritto ad un voto che esprimerà in favore del candidato delegato della propria categoria. Nella sede elettorale dovrà essere affisso anche l'ordine del giorno della assemblea nazionale elettiva e l'elenco dei candidati alla carica di delegato. L'affissione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'orario di svolgimento dell'assemblea costituirà anche formale convocazione per la partecipazione alla stessa nei confronti di chi sarà eletto delegato atleta e tecnico.
7. Le contestazioni sulle modalità di indizione, svolgimento e scrutinio saranno di competenza del Presidente della Corte Federale.
8. Sarà eletto delegato colui il quale avrà raggiunto il maggior numero di voti, indipendentemente dal loro ammontare. In caso di parità prevarrà il candidato più anziano di età.
9. Nel caso in cui non vi siano candidati o non vi siano votanti, non vi sarà delegato in rappresentanza della Regione interessata.
10. Ogni delegato avrà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie elettive.

Art. 52 - Sostituzioni

1. Il delegato cessato per qualsiasi motivo, secondo quanto previsto dallo statuto, è sostituito dal primo dei non eletti, se esistente.

Art. 53 - Seggi elettorali

1. Il Consiglio federale fissa la data delle elezioni in tutte le regioni.
2. Il Presidente della F.I.T.:
 - a) stabilisce il luogo del seggio elettorale;
 - b) nomina il presidente del seggio elettorale;
 - c) nomina i componenti dell'Ufficio elettorale centrale.
3. I seggi elettorali sono costituiti in ogni regione da:
 - a) un Presidente,
 - b) un Vicepresidente,
 - c) un segretario,
 - d) almeno due scrutatori.
4. Tutti i componenti del seggio sono nominati dal presidente e non possono essere scelti tra i candidati.
5. Il seggio svolge tutte le funzioni necessarie per la votazione, lo scrutinio e la proclamazione degli eletti; effettua tra l'altro la verifica dei poteri, identificando ed ammettendo al voto gli aventi diritto, compresi negli elenchi forniti dal Comitato regionale.
6. I votanti, a richiesta, debbono esibire un documento di identità.
7. Per lo svolgimento delle votazioni, il seggio deve seguire scrupolosamente lo specifico verbale predisposto dalla segreteria federale e, pertanto, deve:
 - a) costituirsi alle ore 8 per effettuare le operazioni preliminari;

- b) rimanere aperto dalle ore 9 alle ore 13 per le operazioni di voto;
 - c) effettuare lo scrutinio delle schede votate subito dopo il termine delle votazioni;
 - d) redigere lo specifico verbale trasmesso alla Segreteria federale;
 - e) comunicare immediatamente alla Segreteria federale i risultati delle votazioni;
 - f) trasmettere o consegnare in giornata alla Segreteria federale lo specifico verbale e tutto il materiale delle votazioni.
8. L'Ufficio elettorale centrale è composto di tre membri nominati dal Presidente, con il compito di riscontrare tutti i verbali, di assegnare le schede contestate e di attribuire definitivamente i voti.

LIBRO SECONDO

AFFILIATI

CAPO I

TIPOLOGIA

Art. 54 – Affiliato

1. L'affiliato, composto di tesserati, deve essere costituito, in una delle forme giuridiche previste dal Codice civile, con atto pubblico notarile o con scrittura privata registrata o con firme autenticate dal Presidente del Comitato provinciale o dal Delegato provinciale competenti o, in mancanza, dai corrispondenti organi regionali.
2. Nell'atto costitutivo e nello Statuto l'affiliato deve espressamente prevedere:
 - a) l'inserimento nella denominazione sociale di "associazione sportiva dilettantistica" (ASD) o "società sportiva dilettantistica" (SSD);
 - b) l'indicazione della sede legale in uno degli stati membri dell'Unione europea e della sede sportiva nel territorio dello Stato italiano;
 - c) come finalità precipua, la pratica agonistica del tennis nel territorio dello Stato italiano, organizzando attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis;
 - d) a chi è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione;
 - e) l'esclusione dai propri intenti di ogni fine di lucro:
 - 1) con l'obbligo di reinvestimento nell'attività sportiva di eventuali utili di gestione;
 - 2) con l'obbligo, in caso di scioglimento, di devoluzione del patrimonio a fini sportivi, salva diversa prescrizione legislativa;
 - 3) con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione;
 - f) l'attuazione al proprio interno dei principi di democrazia e di uguaglianza di tutti i soci, nonché l'elettività delle cariche sociali; (per le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o di cooperative si applicano le disposizioni del codice civile)
 - g) l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T.;
 - h) l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci lo statuto ed i regolamenti della F.I.T., le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, nonché la normativa del C.O.N.I.;
 - i) **l'obbligo di tesserare tutti i soci; (nelle polisportive, tutti i soci della sezione tennis)**
 - j) l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria;
 - k) la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario e le modalità della sua approvazione da parte degli organi statutari;
 - l) l'adempimento degli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati e del pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.;
 - m) l'impossibilità per i componenti del Consiglio direttivo (o di amministrazione) di ricoprire cariche sociali in altre associazioni e società sportive tennistiche;
 - n) l'obbligo per i componenti del Consiglio direttivo (o di amministrazione) in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T. di assolvere personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati;
 - o) le modalità di scioglimento dell'associazione;
 - p) nelle associazioni che abbiano più di venti soci è obbligatorio il Collegio dei Probiviri.

Art. 55 - Classificazione e limitazioni

1. Gli affiliati si distinguono in:
 - a) affiliati di categoria A, se dispongono di uno o più campi di gioco, ubicati nello stesso comune ove hanno la sede, regolarmente omologati, propri o concessi, a qualsiasi titolo, in uso esclusivo per lo svolgimento dell'attività sportiva;
 - b) affiliati di categoria B, se non dispongono di campi di gioco in uso esclusivo nello stesso comune ove hanno la sede o, comunque, non aventi le caratteristiche sopra indicate.
2. Solo gli affiliati di categoria A possono partecipare ai Campionati nazionali a squadre ed organizzare Scuole di addestramento al tennis (S.A.T.).

Art. 56 - Enti aggregati

1. Gli enti aggregati praticano attività tennistica di qualunque tipo, sportiva o di sviluppo o organizzativa o comunque di servizio e di supporto, sia in favore della F.I.T. sia degli affiliati o dei tesserati.
2. Gli enti aggregati non possono avere tesserati.
3. Gli enti aggregati sono ammessi alle assemblee senza diritto di voto

CAPO II

RICONOSCIMENTO ED AFFILIAZIONE - AGGREGAZIONE

Art. 57 - Riconoscimento, affiliazione ed aggregazione

1. Su richiesta scritta dell'ente interessato inoltrata alla F.I.T., il riconoscimento ai fini sportivi è deliberato dal Consiglio federale, se a ciò delegato del Consiglio nazionale del C.O.N.I., a condizione che il richiedente abbia uno statuto conforme ai principi fondamentali dalla F.I.T. e del C.O.N.I.
2. L'affiliazione o l'aggregazione sono richieste con il modulo federale sottoscritto dal Presidente o da chi ne ha il potere, secondo l'atto costitutivo o gli atti societari, accompagnato dalla prescritta tassa e dai documenti indicati di seguito, salvo che gli stessi siano già in possesso degli organi federali, in relazione ad una precedente affiliazione cessata da non più di tre anni, e siano ancora validi.
3. Gli affiliati di categoria A debbono allegare, in triplice copia, i seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
 - b) ove l'atto costitutivo sia redatto con scrittura privata registrata, dichiarazione di responsabilità del Presidente circa l'autenticità delle firme di sottoscrizione;
 - c) indicazione dell'ubicazione e del numero dei campi, con descrizione della natura del fondo, dell'eventuale illuminazione, di copertura e di gradinate;
 - d) indicazione del titolo di utilizzo degli immobili e degli impianti;
 - e) elenco nominativo degli associati dell'affiliato, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto (gli aggiornamenti degli elenchi, sia in aumento sia in diminuzione, possono essere trasmessi nel corso dell'anno);
 - f) richiesta contestuale di tesseramento almeno dei componenti del Consiglio di amministrazione (fermo restando l'obbligo di tesseramento di tutti i soci entro il 31 marzo);
 - g) indicazione degli Ufficiali di gara annoverati tra i propri tesserati;
 - h) indicazione dei tecnici che, a qualsiasi titolo, esercitano la loro attività nell'impianto dell'affiliato;
 - i) mappa con l'ubicazione dei campi di gioco nel comune ove è la sede sociale.
4. Gli affiliati di categoria B devono corredare la domanda soltanto con i documenti di cui alle precedenti lettere a), b), e), f), g) ed h).
5. Gli aggregati devono corredare la domanda soltanto con i documenti di cui alle precedenti lettere c), d), h) ed i), e con l'indicazione del nominativo del responsabile; ove costituiti in forma societaria, anche con i documenti di cui alle precedenti lettere a) e b).
6. La domanda va presentata presso la segreteria del Comitato provinciale, che l'istruisce, accerta i requisiti per l'appartenenza all'una o all'altra categoria degli affiliati o agli enti aggregati, omologa i campi e la trasmette al Comitato regionale, che, esaminata la documentazione ed effettuati i riscontri opportuni, trasmette il tutto alla Segreteria federale.
7. La Segreteria federale dà notizia dell'avvenuto riconoscimento e dell'accettazione della domanda di affiliazione o di aggregazione negli Atti ufficiali e direttamente all'interessato, al Comitato regionale ed al Comitato provinciale di competenza.
8. La mancata contestuale richiesta delle tessere dei componenti degli organi direttivi dell'affiliato non permette

l'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione.

9. Non è altresì accettabile la domanda di affiliazione o di riaffiliazione o di aggregazione di chi risulti, a qualsiasi titolo, in debito con la F.I.T. o con eventuali Società dalla stessa controllate, per rapporti relativi agli ultimi tre anni.
10. La mancata accettazione della domanda è comunicata all'interessato con la relativa motivazione.
11. Avverso l'assegnazione ad una delle categorie summenzionate, l'affiliato o l'aggregato ha facoltà di reclamare alla Corte federale nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
12. L'affiliazione ha inizio dalla data della deliberazione del Consiglio federale di accettazione della domanda.
13. Il Presidente dell'ente richiedente sottoscrive tutti i documenti previsti, garantendo personalmente la veridicità delle indicazioni e dei dati in essi contenuti, consapevole che un'attestazione infedele configura l'infrazione disciplinare di frode sportiva, prevista dall'articolo 9 del Regolamento di giustizia.

Art. 58 – Rinnovo dell'affiliazione

1. Gli affiliati devono rinnovare ogni anno l'affiliazione alla F.I.T. inoltrando alla stessa, tramite il Comitato provinciale competente:
 - a) il modulo con i dati aggiornati;
 - b) l'elenco nominativo degli associati dell'affiliato, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto (gli aggiornamenti degli elenchi, sia in aumento sia in diminuzione, possono essere trasmessi nel corso dell'anno);
 - c) la richiesta contestuale di tesseramento almeno dei componenti del Consiglio di amministrazione (fermo restando l'obbligo di tesseramento di tutti i soci entro il 31 marzo);
 - d) le tasse prescritte.
2. Il Presidente dell'ente richiedente sottoscrive tutti i documenti previsti, garantendo personalmente la veridicità delle indicazioni e dei dati in essi contenuti, consapevole che un'attestazione infedele configura l'infrazione disciplinare di frode sportiva, prevista dall'articolo 9 del Regolamento di giustizia.

Art. 59 - Termini

1. La domanda di affiliazione o di aggregazione può essere inoltrata in qualsiasi momento dell'anno, dal 1° novembre al 31 dicembre anche per l'anno successivo.
2. Il rinnovo dell'affiliazione deve essere effettuato dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 marzo dell'anno in corso.
3. Trascorso detto termine, l'affiliato moroso cessa di appartenere alla F.I.T.
4. La richiesta di affiliazione dell'affiliato cessato è considerata come nuova affiliazione a tutti gli effetti.

Art. 60 – Limitazioni all'attività federale

1. Tra il 1° gennaio ed il 31 marzo l'affiliato, che non ha rinnovato l'affiliazione, non può:
 - a) esercitare il diritto di voto nelle Assemblee nazionali, regionali e provinciali.
 - b) richiedere tessere per i propri soci;
 - c) iscrivere squadre a competizioni agonistiche;
 - d) organizzare, sui propri campi, manifestazioni agonistiche e non agonistiche con la partecipazione di tesserati;
 - e) disporre di una scuola o di corsi collettivi di tennis.
2. Costituiscono infrazione disciplinare, con conseguente deferimento alla Procura federale:
 - a) il mancato completamento del tesseramento di tutti gli associati, degli atleti, dei dirigenti, dei tecnici, dei medici e dei massaggiatori;
 - b) per frode sportiva, la dichiarazione mendace circa il numero degli associati e degli altri soggetti al tesseramento sopra indicati.
3. Il Comitato regionale competente comunica l'inadempimento all'affiliato che al 31 marzo non abbia completato il tesseramento, socio od atleta, di tutti i propri associati e degli altri soggetti al tesseramento sopra indicati, con raccomandata con avviso di ricevimento, con l'invito ad adempiere entro sette giorni dal ricevimento.
4. Il procedimento disciplinare si estingue con il completamento del tesseramento e con il pagamento di quanto dovuto alla FIT nel termine sopra indicato.
5. L'affiliato che non ha pagato nei termini le sanzioni pecuniarie irrogate divenute definitive, fino al momento del pagamento è sospeso da qualsiasi attività federale e non può, oltre all'attività di cui al comma 1:
 - a) partecipare ai Campionati a squadre;
 - b) opporsi al trasferimento dei tesserati atleti che ne facciano richiesta, salvo che siano soggetti all'indennità di preparazione;
 - c) richiedere l'indennità di svincolo per i tesserati atleti minorenni che richiedano il trasferimento.

Art. 61 - Denominazione sociale

1. Gli affiliati possono liberamente scegliere la propria denominazione, purché la stessa non contenga termini in contrasto con le norme imperative concernenti il buon costume e l'ordine pubblico.
2. La F.I.T. può non accettare domande di affiliazione da parte di enti che abbiano denominazione identica a quella di altro affiliato nella stessa provincia.

Art. 62 - Abbinamenti

1. Sono considerati "abbinati" gli affiliati che assumono, sin dalla costituzione o in fase successiva, il nome di un'impresa, ente od organizzazione commerciale, con scopo pubblicitario.
2. La denominazione deve, comunque, essere conforme ai criteri dettati per la denominazione sociale e può essere adottata solo dopo l'accettazione del Consiglio federale.

Art. 63 - Fusione di affiliati

1. La fusione di due o più affiliati dà origine ad un nuovo ente, soggetto a nuovo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio federale; il riconoscimento è subordinato all'inesistenza di debiti con la F.I.T., a qualsiasi titolo.
2. La domanda di affiliazione deve essere corredata dalle copie autentiche:
 - a) dei verbali delle assemblee degli affiliati che hanno deliberato la fusione;
 - b) dell'atto costitutivo e dello statuto della società che ha origine dalla fusione.
3. Il nuovo affiliato deve avere una nuova denominazione sociale, un nuovo statuto sociale, un Consiglio di amministrazione di nuova elezione.
4. Esso conserva l'anzianità federale, la categoria ed i diritti sportivi maggiori fra quelli attribuiti agli affiliati che si sono fusi, a condizione che la fusione sia avvenuta tra affiliati:
 - c) che abbiano almeno un anno di affiliazione alla F.I.T.;
 - d) che abbiano sede e che abbiano svolto attività agonistica nello stesso comune o in comuni confinanti della stessa regione.
5. I tesserati degli affiliati che si sono fusi restano vincolati per il nuovo affiliato, alle stesse condizioni e con lo stesso termine del vincolo in essere.

Art. 64 - Incorporazione di altri affiliati

1. Un affiliato che incorpora uno o più affiliati conserva, senza alcuna variante, la denominazione, i colori sociali, l'anzianità federale, il Consiglio di amministrazione ed i tesserati, nonché i diritti sportivi.
2. L'affiliato incorporante deve documentare l'avvenuta incorporazione.
3. I tesserati degli affiliati incorporati restano vincolati all'affiliato incorporante, alle stesse condizioni e con lo stesso termine del vincolo in essere.
4. L'incorporazione è soggetta a riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio federale; il riconoscimento è subordinato all'inesistenza di debiti con la F.I.T., a qualsiasi titolo.

Art. 65 – Trasferimento della sede sociale

1. L'affiliato che trasferisce la sede sociale con variazione dei campi dichiarati deve chiederne l'omologazione, anche se gli stessi erano già omologati a nome di altro affiliato.
2. Se il trasferimento avviene al di fuori del comune di appartenenza o dei comuni limitrofi facenti parte della stessa regione, l'affiliato trasferito non conserva i diritti sportivi attribuiti per la partecipazione al Campionato degli affiliati ed i suoi tesserati possono svincolarsi d'ufficio.

Art. 66 – Principi generali in materia di attribuzione dei diritti sportivi

1. La FIT disciplina l'attribuzione e le vicende dei diritti sportivi federali nel rispetto dei principi emanati dal C.O.N.I. in materia.
2. I diritti sportivi non possono essere in alcun modo oggetto di valutazione economica o di cessione a titolo oneroso e ciò anche in caso di loro trasferimento nell'ambito di operazioni di fusione o incorporazione tra affiliati.
3. L'organo federale competente a decidere in materia di devoluzione, attribuzione e vicende dei diritti sportivi, anche in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti federali, è il Consiglio Federale.

Art. 67 - Comunicazione di tutte le variazioni

1. Quando, nel corso dell'anno, si verificano cambiamenti della denominazione sociale, abbinamenti, fusioni, incorporazioni, trasferimenti della sede sociale e variazioni nella composizione degli organi sociali, l'affiliato deve darne comunicazione alla F.I.T. entro quindici giorni, accompagnata dai relativi verbali dell'organo competente, per il tramite del proprio Comitato provinciale, che rilascia attestazione di ricezione, e trasmette subito copia della comunicazione al competente Comitato regionale.
2. Ogni altra variazione deve essere comunicata alla F.I.T. ed al Comitato regionale di competenza entro quindici giorni, tramite il Comitato provinciale.
3. Le attestazioni del Comitato provinciale fanno fede ai fini della verifica dei poteri in sede di Assemblee federali.
4. Tutte le variazioni, inoltre, sono comunicate al C.O.N.I. per l'aggiornamento del Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

CAPO III

CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.I.T.

Art. 68 - Recesso

1. L'affiliato recede comunicando alla F.I.T. la sua volontà di interrompere il rapporto di affiliazione.
2. Il recesso deve avvenire entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 69 - Scioglimento volontario, incorporazione e fusione

1. L'affiliato che, per qualsiasi motivo, si scioglie interrompe automaticamente il rapporto di affiliazione alla F.I.T.
2. L'affiliato che viene incorporato da altro affiliato e gli affiliati che si fondono sono considerati sciolti.
3. A seguito dello scioglimento di un affiliato il Consiglio Federale può autorizzare il mantenimento dei diritti sportivi, dell'anzianità federale e del vincolo dei tesserati (alle stesse condizioni e con lo stesso termine del vincolo in essere) in capo ad un ente di nuova affiliazione a condizione che:
 - a) l'affiliato sciolto non abbia debiti di alcun tipo nei confronti della FIT o delle società da questa controllate;
 - b) il nuovo affiliato abbia i campi e la sede sociale nella medesima ubicazione dell'affiliato sciolto;
 - c) il nuovo affiliato abbia provveduto al tesseramento di un numero di soggetti, già tesserati per l'affiliato sciolto, sufficienti a dimostrare un posizione di continuità con quest'ultimo;
 - d) il rappresentante legale ed i componenti del consiglio direttivo del nuovo affiliato non abbiano alcuna pendenza a seguito di decisioni degli organi di giustizia sportiva e dagli stessi non abbiano subito, negli ultimi 5 anni, condanne a pene inibitive pari o superiori a tre mesi.

Art. 70 - Inattività sportiva

1. Il Consiglio federale dichiara la cessazione di appartenenza alla F.I.T. dell'affiliato che non abbia svolto alcuna attività sportiva durante due anni sportivi federali consecutivi.
2. Per attività sportiva, ai soli fini dell'inattività, si intende, oltre alla partecipazione a qualsiasi Campionato o manifestazione, individuali od a squadre, nazionali o locali, iscritti nei calendari ufficiali della F.I.T., anche la partecipazione a manifestazioni sportive non agonistiche o l'organizzazione di manifestazioni tennistiche o la gestione di centri di addestramento o di perfezionamento agonistico.
3. Avverso il provvedimento predetto è ammesso reclamo alla Corte federale.

Art. 71 - Revoca dell'affiliazione

1. Il Consiglio federale delibera la revoca dell'affiliazione nei casi in cui l'affiliato:
 - a) perda i requisiti indicati nello Statuto per l'affiliazione;
 - b) sia moroso, non avendo regolarizzato la sua posizione nel termine del 31 marzo.
2. Avverso il provvedimento di revoca, nel termine di trenta giorni dalla sua notifica, è ammesso reclamo alla Corte federale.

Art. 72 - Radiazione

1. La radiazione consiste nella cancellazione dell'affiliato dagli Albi federali, nei casi indicati dallo statuto.
2. Il provvedimento di radiazione viene comunicato al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni sportive nazionali.
3. Avverso il provvedimento di radiazione può essere proposto appello alla Corte d'appello federale.

LIBRO TERZO

TESSERATI

CAPO I

TESSERAMENTO E TESSERE

Art. 73 – Tessera federale e modalità di rilascio

1. L'esistenza del tesseramento, cioè del rapporto giuridico-sportivo che lega una persona alla F.I.T., è documentata dalla tessera federale di riconoscimento.
2. Le tessere federali sono rilasciate dalla Federazione direttamente o tramite l'affiliato di appartenenza.
3. Gli affiliati hanno l'obbligo di tesserare i soci, gli atleti, i dirigenti, i tecnici, i medici ed i massaggiatori, versando per ciascuna tessera la quota annualmente stabilita dal Consiglio federale.
4. Il socio è tenuto a fornire all'affiliato di appartenenza i propri dati anagrafici per la compilazione della tessera ed a dichiarare la sua eventuale posizione di tesserato atleta dell'anno precedente; se richiede la tessera atleta, deve depositare presso l'affiliato valida certificazione sanitaria.
5. Non può rilasciarsi alcuna tessera federale alle persone a cui è inibito il tesseramento, a norma di statuto.
6. L'inosservanza di tali norme costituisce infrazione disciplinare.
7. La F.I.T. si riserva di emanare annualmente disposizioni quadro in merito alle modalità di attuazione del tesseramento.

Art. 74 - Tipi di tessera

1. Le tessere federali sono:
 - a) tessera di riconoscimento, distinta in
 - 1) tessera socio;
 - 2) tessera speciale;
 - b) tessera di riconoscimento e di abilitazione alle gare, distinta in:
 - 1) tessera atleta;
 - 2) tessera atleta non agonista.
2. Il costo delle tessere federali è stabilito annualmente dal Consiglio federale.
3. Nel corso dell'anno, nel rispetto delle procedure indicate e dei requisiti, la tessera atleta non agonista può essere sostituita dalla tessera atleta, ma non viceversa.
4. Possono essere rilasciate alla stessa persona più tessere atleta o atleta non agonista, una per ciascun settore federale (tennis, beach tennis, paddle), ma in nessun caso possono essere rilasciate alla stessa persona più tessere atleta o atleta non agonista per lo stesso settore federale.

Art. 75 - Tessera socio

1. La tessera socio è rilasciata dalla Federazione, tramite l'affiliato, ai soci, compresi atleti, dirigenti, medici, tecnici e massaggiatori.
2. Il possesso della tessera socio è compatibile con quello di ogni altro tipo di tessera federale.

Art. 76 - Tessera speciale

1. La tessera speciale è rilasciata dal Comitato provinciale o, in mancanza, dal Comitato regionale territorialmente competente ai dirigenti federali, agli ufficiali di gara, ai tecnici, ai medici ed ai massaggiatori federali ed a coloro che rivestono cariche onorarie, che non siano soci di un affiliato.
2. Il possesso della tessera speciale è compatibile con quello di ogni altro tipo di tessera federale.

Art. 77 - Tessera atleta

1. La tessera atleta è rilasciata dalla Federazione, tramite l'affiliato, al socio che ne abbia fatta richiesta al fine di svolgere attività agonistica.
2. La richiesta della tessera atleta deve essere sottoscritta dal richiedente oppure dall'esercente la potestà, se il richiedente è minorenne.

3. La tessera atleta può essere rilasciata solo a chi abbia compiuto l'ottavo anno di età, previo deposito presso l'affiliato del certificato di idoneità sanitaria rilasciato a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria.
4. Il possesso della tessera atleta vincola all'affiliato che l'ha rilasciata:
 - a) l'atleta maggiorenne e quello minorenni appartenente al settore under 10, fino al 31 dicembre dell'anno in corso;
 - b) l'atleta minorenni appartenente ai settori under 12, under 14, under 16 ed under 18 fino al massimo di quattro anni consecutivi o, comunque, fino al raggiungimento della maggiore età.
5. In presenza dei requisiti, il rilascio della tessera (o la richiesta di emissione agli organi federali con il pagamento della relativa quota) deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta del socio; in difetto, si applicano le disposizioni relative allo scioglimento del vincolo su domanda, con dispensa dal versamento dell'indennità di svincolo, se dovuta.
6. La richiesta può essere presentata solo dal 1° gennaio; se presentata prima, ha comunque effetto da tale data.

Art. 78 - Tessera atleta non agonista

1. La tessera atleta non agonista è rilasciata dalla F.I.T., tramite l'affiliato, al socio che ne abbia fatta richiesta al fine di svolgere attività non agonistica.
2. La richiesta di tesseramento non agonistico, per i giocatori appartenenti ai settori giovanili, deve essere sottoscritta dal richiedente oppure dall'esercente la potestà, se il richiedente è minorenni.
3. La tessera atleta non agonista può essere rilasciata solo a chi abbia compiuto l'ottavo anno di età, previo deposito presso l'affiliato del certificato di buona salute rilasciato a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria.
4. Il possesso della tessera non agonista è incompatibile con il possesso della tessera atleta, per lo stesso settore di attività (tennis, beach tennis, paddle) e vincola il tesserato all'affiliato che l'ha rilasciata fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 79 - Validità delle tessere federali

1. La richiesta di rilascio della tessera può essere avanzata in qualsiasi momento dell'anno.
2. La tessera è valida dalla data del rilascio da parte del Comitato regionale e sino:
 - a) al 31 dicembre dello stesso anno per l'attività sportiva (tessera atleta e tessera atleta non agonista);
 - b) al 31 marzo dell'anno successivo per ogni altra attività federale (qualsiasi tipo di tessera).
3. Il tesserato atleta si impegna, tuttavia, a non svolgere attività agonistica qualora sia scaduta la certificazione medica di idoneità.
4. Se nel corso dell'anno si interrompe, per qualsiasi motivo, il vincolo giuridico-sportivo di un affiliato con la F.I.T., il tesseramento dei soci e le tessere federali rilasciate continuano ad avere valore sino al 31 dicembre.
5. La validità delle tessere federali è sospesa, con conseguente impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione per il tesserato, in caso di mancato pagamento nel termine della sanzione pecuniaria irrogata e fino al momento dell'adempimento.

Art. 80 - Duplicati

1. Qualora, per una causa qualsiasi, venga smarrita o distrutta una tessera, il titolare può ottenere il rilascio di un duplicato.
2. Il duplicato deve essere richiesto al competente Comitato provinciale o, in mancanza, al Comitato regionale, versando la tassa prescritta.
3. Il duplicato è altresì rilasciato, previa restituzione della tessera già emessa e senza pagamento della tassa:
 - a) qualora il titolare ottenga il trasferimento in corso d'anno;
 - b) qualora il titolare ottenga la sostituzione della tessera atleta non agonista con quella atleta;
 - c) qualora, per una causa qualsiasi, sia necessario modificare un dato o correggere un errore.

Art. 81 - Partecipazione all'attività sportiva

1. Per partecipare all'attività sportiva l'interessato deve possedere ed esibire la tessera atleta o la tessera atleta non agonista all'Ufficiale di gara preposto.
2. Chi non è in grado di esibire la tessera atleta, pur essendone in possesso:
 - a) non può essere ammesso a partecipare a gare valevoli per i Campionati nazionali individuali;
 - b) può essere ammesso a partecipare ad un singolo torneo previa dichiarazione scritta di possesso della tessera e versamento della tassa a fondo perduto, annualmente stabilita dal Consiglio federale; in caso di minore, tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'esercente la potestà;

- c) può essere ammesso a partecipare a gare di Campionato a squadre previa dichiarazione scritta da parte del capitano della squadra, con versamento della tassa sub giudice, annualmente stabilita dal Consiglio federale.
- 3. Il giocatore straniero maggiorenne, non tesserato F.I.T., può prendere parte a tutte le competizioni che ne prevedono la partecipazione, rilasciando dichiarazione liberatoria attestante il possesso della tessera atleta o equivalente della propria Federazione e l'avvenuto accertamento dell'idoneità per la pratica del tennis, e versando la tassa prevista; per lo straniero minorenni, la stessa dichiarazione liberatoria deve essere redatta dalla Federazione nazionale di appartenenza o documentata da attestazione dell'accompagnatore ufficiale.
- 4. Chi non è in grado di esibire la tessera atleta non agonista non può essere ammesso a giocare.

Art. 82 - Tesseramento di cittadino straniero

- 1. Il cittadino straniero può essere tesserato alla F.I.T. ed ottenere il rilascio della tessera federale alle seguenti condizioni:
 - a) nella qualità di socio di un affiliato in qualsiasi momento (tessera socio);
 - b) nella qualità di atleta di un affiliato in qualsiasi momento (tessera atleta);
 - c) nella qualità di Ufficiale di gara, di tecnico, di medico e di massaggiatore federale non socio di affiliato, in qualsiasi momento, purché residente in Italia (tessera speciale).
- 2. Il cittadino straniero:
 - a) anche se tesserato, non può ricoprire cariche federali elettive;
 - b) anche se munito di tessera atleta, è sempre escluso dai Campionati individuali in ogni loro fase e, se minorenni, anche dai Campionati a squadre del settore giovanile;
 - c) se munito di tessera atleta, può partecipare ai Campionati a squadre, purché la richiesta di tesseramento sia presentata almeno cinque giorni prima della data di inizio del Campionato.
- 3. Il cittadino straniero extracomunitario, per il rilascio della tessera atleta, deve inoltre:
 - a) ottenere la dichiarazione nominativa di assenso del CONI, nel caso di fornitore di prestazioni sportive a favore di un affiliato; ovvero
 - b) presentare regolare permesso di soggiorno in Italia, in ogni altro caso.

Art. 83 - Tesserato tramite più affiliati

- 1. Ogni persona può essere socio di uno o più affiliati, ottenendo il rilascio di più tessere socio.
- 2. Ogni persona può chiedere il rilascio della tessera atleta in favore di un solo affiliato, per ciascun settore di attività (tennis, beach tennis, paddle).
- 3. Nel caso di rilascio della tessera atleta o della tessera atleta non agonista per due o più affiliati per lo stesso settore di attività, ha validità quella cronologicamente anteriore, salva la disciplina sui trasferimenti.
- 4. In tale caso, sia il tesserato sia gli affiliati interessati possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

CAPO II

SETTORI DI ETÀ E CATEGORIE DI CLASSIFICA DEI TESSERATI

Art. 84 - Settori di età

- 1. I tesserati, in rapporto alla loro età, si distinguono nei seguenti settori:
 - a) Giovanili, suddivisi in:
 - 1) Under 10: sono coloro che hanno compiuto otto anni, ma non ancora dieci;
 - 2) Under 12: sono coloro che hanno compiuto dieci anni, ma non ancora dodici;
 - 3) Under 14: sono coloro che hanno compiuto dodici anni, ma non ancora quattordici;
 - 4) Under 16: sono coloro che hanno compiuto quattordici anni, ma non ancora sedici;
 - 5) Under 18: sono coloro che hanno compiuto sedici anni, ma non ancora diciotto;
 - b) Ordinari: sono coloro che hanno compiuto diciotto anni;
 - c) Veterani, identificati in:
 - 1) Over 35: sono coloro che hanno compiuto trentaquattro anni;
 - 2) Over 40: sono coloro che hanno compiuto trentanove anni;
 - 3) Over 45: sono coloro che hanno compiuto quarantaquattro anni;
 - 4) Over 50: sono coloro che hanno compiuto quarantanove anni;
 - 5) Over 55: sono coloro che hanno compiuto cinquantaquattro anni;
 - 6) Over 60: sono coloro che hanno compiuto cinquantanove anni;
 - 7) Over 65: sono coloro che hanno compiuto sessantaquattro anni;

- 8) Over 70: sono coloro che hanno compiuto sessantanove anni;
 - 9) Over 75: sono coloro che hanno compiuto settantaquattro anni;
 - 10) Over 80: sono coloro che hanno compiuto settantanove anni.
2. Per tutti i settori il computo dell'età viene riferito al 1° gennaio (ora zero) dell'anno in corso, tranne per il settore under 10, l'accesso al quale avviene al compimento dell'ottavo anno di età, anche nel corso dell'anno.
 3. Per i settori giovanili l'appartenenza ad un settore è esclusiva, mentre per i settori veterani l'appartenenza ad un settore implica contemporaneamente l'appartenenza ai settori di età inferiore.
 4. Per i settori giovanili possono essere definite previsioni o competizioni riferite ad una singola classe di età, definita con gli stessi criteri dei settori di età, ma con riferimento ad un solo anno (indicata con l'anno che si compie nell'anno solare in corso e cioè: under 9, under 10, under 11, under 12, under 13, under 14, ecc.).

Art. 85 - Categorie di classifica

1. I tesserati agonistici, in rapporto al loro valore tecnico ed ai risultati ottenuti, vengono classificati nelle seguenti categorie:
 - a) prima categoria;
 - b) seconda categoria;
 - c) terza categoria;
 - d) quarta categoria.
2. La classifica dei giocatori provenienti da una Federazione straniera, al primo tesseramento in Italia, è competenza della Commissione campionati e classifiche.
3. I criteri per la determinazione delle classifiche sono pubblicati negli Atti ufficiali.
4. Le classifiche possono subire modificazioni nel corso dell'anno, nei casi previsti dai criteri sopra indicati.
5. È possibile la retrocessione di un solo gruppo per anno.

Art. 86 – Prima categoria

1. Sono classificati di prima categoria i primi giocatori della graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio federale, su proposta della Commissione campionati e classifiche.
2. Sono elencati in un unico gruppo con graduatoria di valori decrescenti.

Art. 87 – Seconda categoria

1. Sono classificati di seconda categoria quei giocatori che, nella graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio federale, su proposta della Commissione campionati e classifiche, seguono i giocatori classificati di prima categoria.
2. Sono suddivisi in otto gruppi, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo gruppo.

Art. 88 – Terza categoria

1. Sono classificati di terza categoria quei giocatori che, nella graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio federale, su proposta della Commissione campionati e classifiche, seguono i giocatori classificati di seconda categoria.
2. Sono suddivisi in cinque gruppi, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo, quarto e quinto gruppo.

Art. 89 – Quarta categoria

1. Sono classificati di quarta categoria quei giocatori che, nella graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio federale, su proposta della Commissione campionati e classifiche, seguono i giocatori classificati di terza categoria.
2. Sono suddivisi in sette gruppi, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto gruppo ed N.C. (non classificati).

CAPO III

TRASFERIMENTI

Art. 90 – Generalità

1. La disciplina dei trasferimenti riguarda esclusivamente i tesserati muniti di tessera atleta.
2. Il possessore di tale tessera è vincolato con l'affiliato di appartenenza e per lo specifico settore sportivo per il quale è stata rilasciata la tessera:
 - a) se maggiorenne o minorenni appartenente al settore under 10, per l'anno in corso;
 - b) se minorenni, con esclusione degli appartenenti al settore under 10, fino al massimo di quattro anni consecutivi o, comunque, fino al raggiungimento della maggiore età;
 e può trasferirsi ad altro affiliato con il rispetto delle condizioni e dei termini di cui agli articoli seguenti.
3. Il tesserato soggetto a vincolo annuale che nell'anno precedente non aveva la tessera atleta e chi non sia mai stato tesserato possono richiedere la stessa, senza formalità e senza procedura di trasferimento, a favore di qualsiasi affiliato.
4. Il tesserato soggetto a vincolo pluriennale, a cui, per qualsiasi motivo, non sia stata rilasciata la tessera atleta resta comunque vincolato all'affiliato di appartenenza alle stesse condizioni e con gli stessi termini.

Art. 91 - Cessazione del vincolo per decorrenza del termine

1. Per il tesserato atleta maggiorenne o minorenni appartenente al settore under 10, il vincolo cessa se entro il 31 dicembre dà comunicazione scritta all'affiliato ed al Comitato regionale di appartenenza dell'intenzione di svincolarsi e dimostra il pagamento dell'indennità di preparazione, se dovuta, ovvero ottiene la dichiarazione liberatoria o di rinuncia dell'affiliato, sottoscritta dal presidente.
2. Per il tesserato atleta che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età, con esclusione di quelli appartenenti al settore under 10, il vincolo cessa al raggiungimento della maggiore età e comunque al termine del quarto anno consecutivo di vincolo, se entro il 31 dicembre dà comunicazione scritta all'affiliato ed al Comitato regionale di appartenenza dell'intenzione di svincolarsi e dimostra il pagamento dell'indennità di svincolo o di preparazione, se dovute, ovvero ottiene la dichiarazione liberatoria o di rinuncia dell'affiliato, sottoscritta dal presidente.
3. Nel caso di possesso di più tessere atleta per diversi settori federali, il vincolo cessa solo per lo specifico settore per cui si verificano le condizioni di cessazione.
4. Il tesserato atleta, dopo la cessazione del vincolo, è libero:
 - a) di rinnovare il vincolo per lo stesso affiliato, per un ulteriore anno, per i tesserati atleti maggiorenni o minorenni appartenenti al settore under 10, e per ulteriori quattro anni e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età, per gli altri tesserati atleti minorenni.
 - b) di trasferirsi ad altro affiliato nell'anno successivo.
5. Se la procedura di trasferimento non è completata entro il 31 gennaio successivo, si intende rinunciata ed il vincolo ripristinato a favore dell'affiliato di provenienza, come indicato al precedente comma 4, lettera a).

Art. 92 - Scioglimento del vincolo su domanda

1. Lo scioglimento del vincolo tra tesserato atleta ed affiliato è concesso, su domanda del tesserato, in qualsiasi momento, anche nel corso dell'anno, se, essendo soggetto all'indennità di preparazione, questa sia stata versata all'affiliato di appartenenza o questi vi abbia rinunciato, nei seguenti casi:
 - a) per il maggiorenne e per il minorenni appartenente al settore under 10:
 - 1) con il nulla-osta dell'affiliato di appartenenza;
 - 2) per il trasferimento della residenza in comune di altra provincia;
 - 3) per il trasferimento del domicilio in comune di altra provincia per motivi di lavoro o di studio;
 - 4) quando l'affiliato di appartenenza è sospeso da qualsiasi attività federale;
 - 5) per mancato rilascio della tessera (o mancata richiesta della sua emissione agli organi federali), in presenza dei requisiti;
 - b) per il minorenni (escluso l'appartenente al settore under 10):
 - 1) se ha ottenuto il nulla-osta dell'affiliato di appartenenza e se, essendo soggetto all'indennità di svincolo, questa sia stata versata all'affiliato di appartenenza o questi vi ha rinunciato;
 - 2) per il trasferimento della residenza in comune di altra provincia e se, essendo soggetto all'indennità di svincolo, questa sia stata versata all'affiliato di appartenenza o questi vi ha rinunciato;
 - 3) quando l'affiliato di appartenenza è sospeso da qualsiasi attività federale;
 - 4) per mancato rilascio della tessera (o mancata richiesta della sua emissione agli organi federali), in presenza dei requisiti.
2. Nel caso di possesso di più tessere atleta per diversi settori federali, il vincolo è sciolto solo per lo specifico

settore per cui è chiesto.

3. Il trasferimento della residenza o del domicilio deve essere comprovato con certificazione anagrafica o con atto equipollente, esclusa l'autocertificazione.
4. Il tesserato atleta, dopo lo scioglimento del vincolo, è libero di trasferirsi ad altro affiliato, salva la limitazione prevista dall'articolo 96.
5. Se la procedura di trasferimento non è completata entro trenta giorni dalla richiesta di scioglimento del vincolo, si intende rinunciata ed il vincolo ripristinato a favore dell'affiliato di provenienza.

Art. 93 - Scioglimento d'ufficio del vincolo

1. Il vincolo tra tesserato atleta ed affiliato si scioglie automaticamente nei seguenti casi:
 - a) per cessazione di appartenenza alla F.I.T. dell'affiliato, per qualsiasi motivo;
 - b) per scioglimento dell'affiliato, salvo quanto previsto dall'art. 69, comma 3.
 - c) per trasferimento della sede dell'affiliato al di fuori del comune di appartenenza o dei comuni limitrofi facenti parte della stessa regione.
2. L'indennità di svincolo non è dovuta, mentre l'indennità di preparazione è dovuta solo se l'accordo non prevede diversamente.
3. Nel caso di possesso di più tessere atleta per diversi settori federali, il vincolo è sciolto solo per lo specifico settore per cui si verifica la causa di scioglimento.
4. Il tesserato atleta, dopo lo scioglimento del vincolo, è libero di tesserarsi per altro affiliato, anche per l'anno in corso, senza necessità di pratica di trasferimento, salva la limitazione prevista dall'articolo 96.

Articolo 94 - Modalità del trasferimento

1. Il trasferimento dei tesserati atleti avviene:
 - a) per l'anno successivo, nei casi di cessazione del vincolo per decorrenza del termine;
 - b) anche nel corso dell'anno, in tutti i casi di scioglimento del vincolo, salva la limitazione prevista dall'articolo 96.
2. L'interessato deve presentare al Comitato regionale la domanda di trasferimento con le seguenti modalità:
 - a) nei casi di cessazione del vincolo per decorrenza del termine, entro il 31 gennaio seguente, con allegati (art. 91):
 - 1) la tassa di trasferimento;
 - 2) la copia della comunicazione di svincolo all'affiliato ed al Comitato regionale di appartenenza;
 - 3) per i soli giocatori soggetti all'indennità di preparazione o di svincolo, la ricevuta del pagamento dell'indennità ovvero la dichiarazione liberatoria o di rinuncia dell'affiliato, sottoscritta dal presidente;
 - b) nei casi di scioglimento del vincolo, prima della richiesta della nuova tessera atleta, entro trenta giorni dalla richiesta di scioglimento, con allegati (per ciascun caso indicato in parentesi e nella tabella seguente):
 - 1) la tassa di trasferimento (sempre);
 - 2) per i soli giocatori soggetti all'indennità di svincolo, la ricevuta del pagamento dell'indennità ovvero la dichiarazione liberatoria o di rinuncia dell'affiliato, sottoscritta dal presidente (articolo 92, comma 1, lettera b), n. 1 e n. 2);
 - 3) per i soli giocatori soggetti all'indennità di preparazione, la ricevuta del pagamento dell'indennità ovvero la dichiarazione liberatoria o di rinuncia dell'affiliato, sottoscritta dal presidente (articoli 91, 92 e 93);
 - 4) il nulla-osta (articolo 92, comma 1, lettera a), n. 1 e lettera b), n. 1);
 - 5) la certificazione anagrafica o l'atto equipollente comprovante il trasferimento della residenza o del domicilio (articolo 92, comma 1, lettera a), nn. 2 e 3 e lettera b), n. 2);
 - 6) la richiesta all'affiliato di rilascio della tessera (articolo 92, comma 1, lettera a), n. 5 e lettera b), n. 4).
 - c) nei casi di scioglimento del vincolo d'ufficio, in qualunque momento, con allegati (tabella seguente):
 - 1) indicazione del motivo che ha dato origine allo scioglimento;
 - 2) per i soli giocatori soggetti all'indennità di preparazione, se dovuta, la ricevuta del pagamento dell'indennità ovvero la dichiarazione liberatoria o di rinuncia dell'affiliato, sottoscritta dal presidente.

tipologia	Documenti	U10	U12	U14	U16	U18	+ di 18
Art. 91	Tassa di trasferimento	sì	sì	sì	sì	sì	sì
	Comunicazione di svincolo	sì	sì	sì	sì	sì	sì
	Ricevuta o liberatoria d'indennità di svincolo, se dovuta	no	sì	sì	sì	sì	no
	Ricevuta o liberatoria d'indennità di preparazione, se dovuta	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Art. 92 comma 1 lettere a)/1 e b)/1	Tassa di trasferimento	sì	sì	sì	sì	sì	sì
	Nulla – osta	sì	sì	sì	sì	sì	sì
	Ricevuta o liberatoria d'indennità di svincolo, se dovuta	no	sì	sì	sì	sì	no
	Ricevuta o liberatoria d'indennità di preparazione, se dovuta	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Art. 92 comma 1 lett. a/2, a/3 e b/2	Tassa di trasferimento	sì	sì	sì	sì	sì	sì
	Ricevuta o liberatoria d'indennità di svincolo, se dovuta	no	sì	sì	sì	sì	no
	Ricevuta o liberatoria d'indennità di preparazione, se dovuta	sì	sì	sì	sì	sì	sì
	Certificazione anagrafica	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Art. 92 comma 1 solo lett. a/4, b/3	Tassa di trasferimento	sì	sì	sì	sì	sì	sì
	Ricevuta o liberatoria d'indennità (svincolo e preparazione)	no	no	no	no	no	no
	Dichiarazione che l'affiliato è sospeso da attività	sì	sì	sì	sì	sì	sì
solo lett. a/5, b/4	Copia della richiesta di tessera	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Art. 93	Tassa di trasferimento	no	no	no	no	no	no
	Ricevuta o liberatoria d'indennità di svincolo, se dovuta	no	no	no	no	no	no
	Ricevuta o liberatoria d'indennità di preparazione, se dovuta	sì	sì	sì	sì	sì	sì

Art. 95 - Nulla-osta

- Il nulla-osta deve essere redatto dall'affiliato di appartenenza ed essere sottoscritto dal suo Presidente o da chi ne fa le veci.
- Esso deve contenere le generalità dell'interessato, gli estremi relativi al numero ed alla data del rilascio della tessera e la data della sottoscrizione.
- Il nulla-osta non può essere sottoposto a condizione alcuna.

Art. 96 – Limitazione del trasferimento

- Il tesserato atleta che ha rappresentato un affiliato in un qualsiasi Campionato nazionale a squadre non può trasferirsi e rappresentare altro affiliato in qualsiasi Campionato nazionale a squadre fino alla successiva annata sportiva.
- Ai fini della rappresentanza di un affiliato l'inserimento dell'atleta nella lista dei giocatori, dichiarata all'atto dell'iscrizione o nella formazione presentata al Giudice arbitro, è equiparato alla materiale partecipazione alla gara.

Articolo 97 - Indennità di preparazione

- L'indennità di preparazione rappresenta il valore economico riconosciuto, in caso di trasferimento dell'atleta, maggiorenne o minorenne, all'affiliato che ha provveduto alla sua preparazione ed alla sua educazione, calcolata sulla base di un accordo preventivo tra atleta ed affiliato, che tenga espressamente conto almeno dei seguenti aspetti oggettivi:
 - i servizi resi o che verranno resi reciprocamente;
 - gli investimenti economici ai quali l'affiliato si impegna o si è già impegnato per lo svolgimento dell'attività agonistica dell'atleta.
- L'accordo deve inoltre esplicitamente indicare:
 - la durata e le modalità di scioglimento anticipato o di rinnovo, esclusa ogni forma di rinnovo tacito;
 - l'importo e le modalità di pagamento dell'indennità di preparazione, sia nei casi di risoluzione anticipata dell'accordo sia nei casi di sua conclusione a termine;
 - i casi in cui il pagamento dell'indennità non è dovuto (scioglimento del vincolo d'ufficio);
 - la previsione, nei casi di controversie, della competenza della Commissione tesseramenti.
- Copia dell'accordo sottoscritto deve essere depositata presso il Comitato regionale di appartenenza dell'affiliato, entro trenta giorni dalla data di stipulazione. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati; la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti organi di giustizia.
- L'indennità di preparazione, ove concordata:
 - si applica per il trasferimento ad altro affiliato dei tesserati atleti, in ogni caso;
 - si applica anche nei casi di scioglimento del vincolo d'ufficio o per mancato rilascio della tessera da parte dell'affiliato di appartenenza, salva diversa previsione specifica dell'accordo.
- L'indennità di preparazione è corrisposta dall'affiliato di destinazione che tesserava il giocatore e deve essere totalmente reinvestita per il perseguimento dei fini sportivi dell'affiliato di provenienza.

Articolo 98 - Indennità di svincolo – norma transitoria

1. L'indennità di svincolo è dovuta per i tesserati atleti minorenni (esclusi gli appartenenti al settore under 10), che richiedono lo scioglimento anticipato del vincolo per il trasferimento ad altro affiliato ed hanno un punteggio superiore a zero.
2. L'indennità si applica per i trasferimenti richiesti per l'anno 2014 e i successivi tre anni 2015, 2016 e 2017.
3. I punti sono cumulabili e vengono attribuiti ai tesserati atleti nelle misure sotto riportate:
 - a) punti attribuiti in funzione di classifica ed età, riferite al momento nel quale si chiede lo svincolo:

	18 a.	17 a.	16 a.	15 a.	14 a.	13 a.	12 a.	11 a.
classificato 1°	24	27	30	33	36	42	48	54
classificato 2 ^a /1°	16	18	20	22	24	28	32	36
classificato 2 ^a /2°	12	13,5	15	16,5	18	21	24	27
classificato 2 ^a /3°	9,6	10,8	12	13,2	14,4	16,8	19,2	21,6
classificato 2 ^a /4°	8	9	10	11	12	14	16	18
classificato 2 ^a /5°	4,8	5,4	6	6,6	7,2	8,4	9,6	10,8
classificato 2 ^a /6°	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9
classificato 2 ^a /7°	3,2	3,6	4	4,4	4,8	5,6	6,4	7,2
classificato 2 ^a /8°	3	3,4	3,8	4,1	4,5	5,2	6	6,6
classificato 3 ^a /1°	2,8	3,2	3,6	3,8	4,2	4,8	5,6	6,2
classificato 3 ^a /2°	2,6	3	3,4	3,6	3,9	4,5	5,2	5,8
classificato 3 ^a /3°	2,4	2,7	3	3,3	3,6	4,2	4,8	5,4
classificato 3 ^a /4°	2,2	2,4	2,7	2,9	3,2	3,6	4,2	4,8
classificato 3 ^a /5°	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3,2	3,6	4,2
classificato 4 ^a /1°	1,8	2	2,2	2,4	2,6	3	3,4	4
classificato 4 ^a /2°	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,8	3,2	3,6

- b) punti attribuiti in base ai piazzamenti nella fase nazionale dei Campionati individuali giovanili (under 16, 14 e 12) e di seconda e terza categoria, a condizione che sia stato disputato almeno un incontro (esclusi i casi di rinuncia o ritiro per qualsiasi motivo):

	u. 16	u. 14	u. 12	I cat.	II cat.	III cat.
vincitore	10	12	14	20	15	10
finalista	8	10	12	16	12	8
semifinalista	7	9	10	14	10	6
perdente nei quarti	6	8	9	11	8	5
perdente negli ottavi	5	7	8	9	6	4
perdente nei sedicesimi	4	6	7	8	4	3
perdente nei turni precedenti	3	5	6	7	2	2

- c) punti attribuiti in base ai piazzamenti nella fase regionale dei Campionati individuali giovanili (under 18, 16, 14 e 12) e di terza categoria, a condizione che sia stato disputato almeno un incontro (esclusi i casi di rinuncia o ritiro per qualsiasi motivo); non vengono attribuiti punti regionali a coloro che ne ottengono nella fase nazionale del medesimo Campionato:

	u. 18	u. 16	u. 14	u. 12	III cat.
vincitore	2	3	5	6	2
finalista	2	2	4	5	2
semifinalista	1	2	3	4	1
perdente nei quarti	1	1	2	3	1
perdente negli ottavi	1	1	1	2	1

- d) punti attribuiti in base alla convocazione in rappresentative giovanili ufficiali a squadre (non cumulabili tra loro):

	punti
rappresentative nazionali	5
rappresentative regionali	2

4. Il punteggio è il numero intero che si ottiene come somma dei punti; gli eventuali decimali da 0,6 a 0,9 attribuiscono l'unità superiore, quelli da 0,1 a 0,5 l'unità inferiore.
5. I punti attribuiti per l'attività dei settori giovanili vanno moltiplicati per 1,2 quando il tesserato atleta appartiene al primo anno del settore.
6. L'ammontare dell'indennità di svincolo si ottiene moltiplicando il punteggio per la cifra base, stabilita dal Consiglio federale in €350,00 (euro trecentocinquanta e zero centesimi).
7. La cifra così determinata è corrisposta nelle seguenti percentuali se lo scioglimento anticipato ed il successivo trasferimento intervengano:

durante il quarto anno di vincolo	100%
durante il terzo anno di vincolo	75%
durante il secondo anno di vincolo	50%
durante il primo anno di vincolo	25%

8. L'indennità di svincolo è corrisposta dall'affiliato di destinazione che tesserà il giocatore e deve essere totalmente reinvestita per il perseguimento dei fini sportivi dell'affiliato di provenienza .

Art. 99 - Contestazioni e reclami

1. Tutte le questioni inerenti al tesseramento, al trasferimento, al nulla-osta, alla cessazione ed allo scioglimento del vincolo sono competenza della Commissione tesseramenti, alla quale può essere proposto reclamo, con le modalità previste nel Regolamento di giustizia.
2. Avverso le decisioni della Commissione tesseramenti è ammesso appello alla Corte d'appello federale.

Art. 100 – Entrata in vigore

1. L'entrata in vigore del presente regolamento e delle sue modificazioni è subordinata all'approvazione da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I. ed alla sua pubblicazione negli Atti ufficiali.

Appendice¹⁾

CENTRI ESTIVI

Articolo 1 – Centri estivi

1. I Centri estivi sono strutture destinate alla propaganda del tennis ed all'addestramento degli allievi e si svolgono prevalentemente o esclusivamente nel periodo estivo di vacanza scolastica.
2. Si distinguono in:
 - a) Centri estivi residenziali;
 - b) Centri estivi non residenziali;a seconda che prevedano o meno il vitto e l'alloggio per i partecipanti.

Articolo 2 – Riconoscimento dei Centri estivi

1. I Centri estivi di qualunque tipo e da chiunque organizzati debbono ottenere il preventivo riconoscimento della F.I.T.
2. A tale scopo l'organizzatore deve presentare una richiesta scritta al Consiglio federale con allegata la seguente documentazione:
 - a) descrizione analitica degli impianti e delle altre attrezzature destinate al gioco del tennis;
 - b) descrizione analitica delle strutture ricettive, per i centri residenziali;
 - c) indicazione del responsabile del centro e degli altri tecnici eventualmente impiegati;
 - d) descrizione degli obiettivi tecnici, dei metodi didattici applicati ed ogni altra notizia ritenuta utile per la comprensione delle caratteristiche tecniche ed organizzative del Centro;
 - e) ricevuta del pagamento della tassa nella misura annualmente fissata dal Consiglio federale.
3. Del riconoscimento è data pubblicità tramite apposizione di targa di riconoscimento nel luogo ove il centro svolge la propria attività e con pubblicazione negli Atti ufficiali federali o in internet.

Articolo 3 – Responsabile del Centro

1. Il responsabile del Centro estivo, indicato dall'organizzatore, deve essere un tecnico avente la qualifica minima di maestro nazionale.
2. Egli è il referente unico nei rapporti con la F.I.T. ed è responsabile del mantenimento dei requisiti che hanno determinato il riconoscimento del centro, sia di carattere organizzativo sia tecnico.
3. Deve inoltre comunicare all'inizio di ogni singolo corso ed al termine dell'attività stagionale l'elenco degli allievi partecipanti, con indicazione dell'eventuale tessera federale, dell'indirizzo e degli eventuali recapiti telefonici ed internet, previa assunzione di specifica dichiarazione autorizzativa degli allievi (o di chi ne esercita la potestà) per la trasmissione alla F.I.T. dei dati personali secondo la vigente normativa per la tutela dei dati personali.

Articolo 4 – Collaboratori

1. Il Centro può avvalersi dell'opera di tecnici iscritti nell'Albo e negli Elenchi, la cui attività deve essere coordinata e guidata dal responsabile del Centro.

Articolo 5 – Controlli e sanzioni

1. La F.I.T. può svolgere controlli, attraverso propri incaricati, sia finalizzati alla concessione del riconoscimento, sia durante l'attività, finalizzati alla verifica della persistenza dei requisiti che hanno determinato la concessione.
2. In caso di accertata insussistenza dei requisiti o di gravi inadempienze rispetto alle dichiarazioni allegate alla richiesta di riconoscimento, la F.I.T. può non concedere il riconoscimento ovvero revocare il riconoscimento già concesso.
3. Il responsabile del Centro è inoltre soggetto a procedimento disciplinare per violazione regolamentare, secondo le previsioni del Regolamento di giustizia.
4. Nessun tesserato può prendere parte o svolgere qualsiasi attività funzionale ai centri estivi non riconosciuti.

¹ Modificata con Atti Ufficiali n. 4 di aprile 2010